

**Banca
Valsabbina**

Policy Antiriciclaggio di Gruppo – Linee guida

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20/12/2023

INDICE

1. PREMESSA	5
1.1 FINALITÀ DELLA POLICY	5
1.2 PRINCIPI GUIDA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO	6
1.3 REVISIONE PERIODICA DELLA POLICY	6
1.4 DEFINIZIONI	7
1.5 FONTI NORMATIVE	15
2. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI	16
2.1 PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO	16
2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
2.3 DIREZIONE GENERALE	20
2.4 ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO: PROFILO DELL'INCARICO E NOMINA	22
2.4.1 Compiti dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio	25
2.4.2 Gestione dei conflitti di interesse	25
2.5 ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO	26
2.6 ORGANI COLLEGIALI DI GRUPPO	27
3. MODELLO ORGANIZZATIVO A PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO	27
3.1 CARDINI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	27
3.2 SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO E INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO	29
3.2.1 Criteri di selezione e nomina Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo	31
3.2.2 Ruolo del Referente della Funzione presso le Controllate e gli accordi di outsourcing	32
3.3 RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA	34
3.4 FUNZIONE INTERNAL AUDIT: INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE	34
3.5 UNITÀ ORGANIZZATIVE DECENTRATE	36
3.5.1 Area Commerciale – Zone e Rete Filiali	36
3.6 RETE DISTRIBUTIVA INDIRETTA E MEDIATORI	36
4. ARTICOLAZIONE PRESIDI DI CONTROLLO E RELATIVE RESPONSABILITÀ	36
4.1 PRESIDI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	36
4.2 SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO	37
4.3 RESPONSABILE/DELEGATO SOS	39
4.4 SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT	40
4.5 ALTO DIRIGENTE	41

4.6	PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA	42
4.7	ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	42
4.8	SCELTE ADOTTATE IN TEMA DI ESTERNALIZZAZIONI	42
4.9	SUPPORTI INFORMATICI	43
4.10	NUOVI PRODOTTI/SERVIZI E CANALI	44
4.11	BASE INFORMATIVA COMUNE	44
5.	AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO	45
5.1	PRINCIPI GENERALI	45
5.2	MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE	46
5.3	INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE, DELLE VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO RESIDUO	47
5.4	AZIONE DI RIMEDIO	47
6.	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E FATTORI DI RISCHIO	47
6.1	PRINCIPI GUIDA	47
6.2	CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	48
6.3	FATTORI DI RISCHIO BASSO	52
6.4	FATTORI DI RISCHIO ELEVATO	54
6.5	INCLUSIONE FINANZIARIA E CASI PER I QUALI LA BANCA SI ASTIENE DALL'ACCENDERE RAPPORTI	60
7.	PROFILO DI RISCHIO, MONITORAGGIO RAPPORTO E MISURE ADEGUATA VERIFICA	61
7.1	ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO	61
7.2	CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO	62
7.3	SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA	63
7.4	SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	64
7.5	ULTERIORI MISURE RAFFORZATE PREVISTE PER SOGGETTI INDIVIDUATI COME PEPs	65
7.6	PARTICOLARI DISPOSIZIONI RAFFORZATE IN PRESENZA DI RAPPORTI DI CORRISPONDENZA TRANSFRONTALIERI CON INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI RISPONDENTI IN UN PAESE TERZO	66
7.7	RAPPORTI CONTINUATIVI OD OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO	67
7.8	DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN RAPPORTI CON INTERMEDIARI TERZI COMMITTENTI	68
7.9	SOGGETTO INTERESSATO DA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	71
7.10	PROPAGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO	72
7.11	ULTERIORI MISURE IN CASO DI AFFIDAMENTI	72
7.12	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA	73
7.13	PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA NELL'AMBITO DEL GRUPPO	75
7.14	VALUTAZIONE DI SOGGETTI NON RIENTRANTI DIRETTAMENTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	76
8.	CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI	77

9.	LE OPERAZIONI SOSPETTE	79
9.1	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	80
9.1.1	Riservatezza aziendale interna	80
9.2	DIVIETO DI COMUNICAZIONE	80
9.3	FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI	81
10.	FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	81
11.	EMBARGHI	82
12.	LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE	83
13.	PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI	83
13.1	FLUSSI INFORMATIVI VS GLI ORGANI AZIENDALI E VS LE ALTRE STRUTTURE	83
13.2	FLUSSI INFORMATIVI A CURA DELL'ESPOSANTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO	83
13.3	FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO	84
13.4	FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO INTERNAL AUDIT	85
13.5	FLUSSI INFORMATIVI ORIZZONTALI	86
14.	FORMAZIONE PERMANENTE	86
14.1	PREMESSA	86
14.2	ASSESSMENT PERIODICO SUI BISOGNI FORMATIVI	87
14.3	PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE	88
14.4	VALUTAZIONE PERIODICA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE	89
15.	SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	89

1. PREMESSA

1.1 FINALITÀ DELLA POLICY

La presente Policy ha la finalità di illustrare e motivare le scelte che la Capogruppo Banca Valsabbina (di seguito anche solo la "Capogruppo") ha adottato per il Gruppo Bancario¹ sui vari profili rilevanti in materia prevenzione dai rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, in coerenza con l'effettiva esposizione al suddetto rischio.

In particolare, la Capogruppo -attraverso la presente Policy- definisce e promuove:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui è esposta;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché delle procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- la definizione di un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo periodico sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

La presente Policy ha quindi l'obiettivo di descrivere e motivare le scelte che il Gruppo ha definito sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità² e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (di seguito anche solo "rischio ML/FT").

In particolare, il presente documento definisce:

- gli orientamenti strategici per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito anche solo "rischi ML/FT") nonché i principi generali e le linee guida per la prevenzione, la mitigazione di detti rischi;
- il modello organizzativo adottato, in coerenza con gli indirizzi, i principi e le linee guida con specifico riguardo all'articolazione dei ruoli e responsabilità attribuiti agli

¹ Intendendosi per tale ai fini della presente Policy la Capogruppo e le Controllate sottoposte agli obblighi antiriciclaggio e vigilate.

² Nel considerare il principio di proporzionalità, il Gruppo considera almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza geografica e il volume di attività in ciascuna area; il numero dei dipendenti; la forma giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità; il modello di business scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi; gli assetti proprietari e le modalità di finanziamento; il numero e la tipologia di clienti; la complessità dei prodotti e dei contratti; le attività esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati.

organi aziendali e alle strutture organizzative coinvolte nel processo di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- la rappresentazione dei principali processi e le misure previste inerenti alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con particolare riguardo, in base al principio dell'approccio basato sul rischio, all'intensità e all'estensione degli obblighi di adeguata verifica modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente sia in fase di apertura di rapporto od operazione occasionale sia in corso di rapporto. In particolare, nel presente documento sono indicate le specifiche misure e l'importanza dei fattori di rischio per l'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti;
- il modello di reporting interno e i flussi informativi tra le strutture di Gruppo coinvolte.

Le Società del Gruppo destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (di seguito anche solo le "Controllate") si allineano alla presente Policy recependo integralmente il presente documento nonché dandone specifica attuazione tenendo conto delle peculiarità della propria operatività.

1.2 PRINCIPI GUIDA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

I principi guida, a cui il Gruppo ispira la propria azione nella prevenzione e gestione del rischio, sono i seguenti:

- principio di proporzionalità: i presidi antiriciclaggio adottati sono coerenti con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati;
- approccio basato sul rischio: il Gruppo si avvale di un sistema organizzativo e di controllo nonché le strategie, le regole, le risorse, le procedure e le funzioni sono chiaramente individuate e adeguatamente specializzate, idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio;
- motivazione delle scelte: la Capogruppo, attraverso la presente Policy, indica le scelte per il Gruppo che in concreto compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni di adeguata verifica e di conservazione dei dati;
- efficacia dei controlli: il Gruppo si dota di un sistema dei controlli interni in grado di intercettare prontamente carenze, procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa ed una accresciuta esposizione al rischio di riciclaggio.

1.3 REVISIONE PERIODICA DELLA POLICY

La presente Policy, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo (Organo con funzione di supervisione strategica), è soggetta a revisione almeno con cadenza annuale ed al manifestarsi di ogni circostanza in cui se ne dovesse ravvisare l'esigenza, in funzione della effettiva esposizione al rischio di riciclaggio. Le proposte di modifica sono formulate dal Servizio Antiriciclaggio di Gruppo e condivise preliminarmente con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo.

Le proposte di modifica della presente Policy sono portate all'attenzione dell'Organo di gestione e all'approvazione dell'Organo di supervisione strategica della

Capogruppo e recepita dalle Società Controllate destinatarie del presente documento.

Il presente documento ed ogni sua revisione sono circolarizzati alla struttura e resa disponibile mediante pubblicazione sulla intranet aziendale.

1.4 DEFINIZIONI

Agenti in attività finanziaria: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6, del TUB

Archivi Standardizzati: archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia di conservazione ed utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Alto dirigente: un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato, dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale, a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio

Approccio basato sul rischio: un approccio in base al quale le autorità competenti e i soggetti destinatari individuano, valutano e comprendono i rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo a cui i soggetti destinatari sono esposti e adottano misure di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo commisurate a tali rischi

Attività istituzionale: attività per le quali la Capogruppo e le Società del Gruppo hanno ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza di settore

Autorità di vigilanza: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409

Beneficiario" di polizze di assicurazione ramo vita:

- la persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
- l'eventuale persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica a favore del quale viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneficiario designato

Banca di comodo: la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata

Cliente: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari

Conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela

Congelamento dei fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di

accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

Congelamento delle risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche

Conto collettivo «multi-clienti» indica un conto bancario aperto da un cliente, ad esempio un legale o un notaio, allo scopo di detenere i fondi dei propri clienti. I fondi dei clienti sono mescolati, ma i clienti non possono direttamente impartire alla banca ordini di esecuzione di operazioni

Controlli di linea: controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale

Dati identificativi del beneficiario (in caso di polizze di assicurazione ramo vita), del relativo titolare effettivo e dell'esecutore":

- il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
- nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto,
- in entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identificazione, il codice fiscale del beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo titolare effettivo e dell'esecutore

Decreto Antiriciclaggio: il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

Denaro contante o contanti: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale

De-risking: Rifiuto di avviare o decisione di cessare rapporti continuativi con singoli clienti o categorie di clienti associati a un rischio maggiore di riciclaggio/finanziamento del terrorismo o rifiuto di effettuare operazioni caratterizzate da un rischio maggiore di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Direttiva AML: La Direttiva europea tempo per tempo vigente relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Embargo: il divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori. Normalmente l'esecutore è una persona fisica. Quando la qualifica di esecutore è attribuita a una persona giuridica, quest'ultima opererà, a sua volta, attraverso le persone fisiche legittimate a rappresentarla. In questi casi, vanno identificati sia la persona giuridica-esecutore sia il firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-persona giuridica. Non sono invece tenuti a identificare la persona fisica che controlla

l'esecutore, in considerazione del fatto che l'esecutore è estraneo alla catena dei soggetti cui è riferibile l'operatività posta in essere (la transazione, per definizione, non fornisce un beneficio all'esecutore, ma ad altri soggetti)

Esternalizzazione: l'accordo, di qualsiasi forma tra una Società del Gruppo e un fornitore di servizi in base al quale quest'ultimo svolge un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto/a internamente

Fattori di rischio: le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali;

Finanziamento del terrorismo: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette"

Fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

Servizio Antiriciclaggio: Funzione di controllo aziendale di II livello deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio. Il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo è altresì la funzione antiriciclaggio di Gruppo e svolge i propri compiti anche per le Controllate in esecuzione di accordi di esternalizzazione.

Funzione aziendale: l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa

Funzioni aziendali di controllo: il Servizio Antiriciclaggio, il Servizio Compliance, il Servizio Risk Management ed il Servizio Internal Audit

Gruppo Bancario Banca Valsabbina (anche solo il "Gruppo"): la Capogruppo e le società da queste controllate ai sensi dall'articolo 60 del TUB e disposizioni applicative che, ai fini della presente Policy, rientrano tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio.

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di trattenuta, i

vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie

Operatività a distanza: quella svolta senza la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale

Operazione occasionale: operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente

Operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale

Origine dei fondi: indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o in un'operazione occasionale. L'espressione include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto continuativo, ad esempio lo stipendio del cliente, sia il mezzo mediante il quale i fondi del cliente sono stati trasferiti

Origine del patrimonio: indica l'origine del patrimonio totale del cliente, ad esempio eredità o risparmi

Organizzazioni senza scopo di lucro (ONP/ONLUS): Un'organizzazione senza scopo di lucro è una persona giuridica o un istituto giuridico o un'organizzazione che si occupa principalmente della raccolta o dell'erogazione di fondi a fini caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o solidali

Paesi Comunitari: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo

Paesi terzi: Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo diversi da Paesi terzi ad alto rischio

Paesi terzi ad alto rischio: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della Direttiva AML

Paesi o "ordinamenti" associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML-TF): i paesi che, sulla base di una valutazione dei fattori di rischio, presentano un rischio più elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Tale definizione esclude i «paesi terzi ad alto rischio», per i quali sono emerse carenze strategiche nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione [articolo 9 della Direttiva AML

Personale: dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato

Persone Politicamente Esposte (PEPs): le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio ovvero le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo Pubbliche Amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro Controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- sono familiari di persone politicamente esposte:
 - i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Propensione al rischio: indica il livello di rischio che il Gruppo e le sue Componenti sono disposte ad accettare;

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari.

Rapporti o operazioni a distanza: qualsiasi operazione o rapporto in cui il cliente non è fisicamente presente, ossia non si trova nello stesso luogo fisico della Banca o delle Controllate o di una persona che agisce per conto di esse. Ciò comprende le situazioni in cui l'identità del cliente viene verificata tramite collegamento video o mezzi tecnologici simili

Rapporti assimilabili a conti di passaggio: rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell'ente rispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza

Rapporti di corrispondenza: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito). Il mero scambio di chiavi SWIFT non determina l'apertura di rapporto di corrispondenza

Riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione

Rischio "intrinseco" o "inerente": il livello del rischio prima della mitigazione

Rischio residuo: il livello di rischio che rimane dopo la mitigazione delle vulnerabilità

Rischio di riciclaggio: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa. Definito nel documento anche come Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ovvero quale probabilità che abbiano luogo attività di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e loro ripercussioni

Risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, o per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano per conto o sotto la direzione di questi ultimi

Soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita. Il "titolare effettivo":

- la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri previsti agli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto Antiriciclaggio.

Di seguito si indicano i criteri per l'individuazione del Titolare effettivo sub "2):

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

Criterio 1:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Criterio 2:

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Criterio 3:

Nel caso di cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Fondazioni/associazioni riconosciute) sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Criterio 4

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, o dell'istituto giuridico affine i titolari effettivi si intendono le persone fisiche che rivestono la qualifica del disponente o dei disponenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Si considerano **istituti giuridici affini al trust** gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Il Gruppo applica gli stessi criteri, ove compatibili, anche per le altre entità diverse dalle persone fisiche, ancorché non dotate di personalità giuridica. I criteri previsti per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali valgono per tutti i tipi di trust.

Titolare effettivo in caso di polizze assicurative vita:

- i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");
- ii. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, "titolare effettivo sub 2"),
- iii. la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,
 - che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o
 - a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, "titolare effettivo sub 3");

I criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto Antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un'operazione oppure il beneficiario siano

- i. società, anche di persone,
- ii. altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all'estero,
- iii. *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.

Trasferimento di fondi: i trasferimenti così come definiti all'art. 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con il termine «trasferimento di fondi» si intende un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

- bonifico per cassa, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
- trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili.

1.5 FONTI NORMATIVE

Al fine di recepire le direttive comunitarie il legislatore italiano ha emanato:

- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. (**cd "Decreto Antiriciclaggio"**)
- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii. recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale, che impone obblighi di comunicazione di beni e risorse congelate e di segnalazione di operazioni sospette

Sulla base del Decreto Antiriciclaggio sono state poi emanate, e successivamente emendate, le relative misure di attuazione. In particolare, si fa riferimento ai seguenti provvedimenti:

- Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019³ in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- Provvedimento Banca d'Italia 30 luglio 2019 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Provvedimento Banca d'Italia del 24 marzo 2020 recante "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".
- Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia che ha sostituito il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari dal 1° gennaio 2024;
- Provvedimento UIF del 4 maggio 2011: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- Provvedimento UIF del 28 marzo 2019: "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive";
- Provvedimento UIF del 25 agosto 2020: "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati";
- Comunicazione UIF del 24 marzo 2022 e ss.mm.ii. in materia di segnalazioni su depositi russi e bielorusi (cd. Segnalazioni DEPRU);
- Decreto MEF 11 marzo 2022, n. 55, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva e susseguenti provvedimenti attuativi⁴.

L'attenzione della Comunità internazionale alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo è testimoniata sia dalle Direttive e Regolamenti comunitari sia da raccomandazioni del GAFI tempo per tempo emanate sia da specifici orientamenti richiamati direttamente dalla Banca d'Italia e fra questi,

³ Il Provvedimento è stato modificato dal Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 per recepire gli Orientamenti EBA del 14 giugno 2022 sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849.

⁴ Il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 29 settembre 2023 (G.U. n. 236 del 9.10.2023) con cui si attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

- **Orientamenti** dell'Autorità bancaria europea tempo per tempo vigenti in materia di fattori di rischio che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi ML/FT associati alla clientela e in materia di misure di adeguata verifica da adottare (EBA/GL/2021/02) e ss.mm.ii recepiti da Banca d'Italia con la Nota 15 del 4 ottobre 2021 e con la Nota 35 del 3 ottobre 2023;
- **Orientamenti** dell'Autorità bancaria europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 recepiti con Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023;
- **Orientamenti** dell'Autorità bancaria europea sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04) recepiti dalla Banca d'Italia con la Nota 34 del 3 ottobre 2023;
- **Orientamenti congiunti** delle Autorità di Vigilanza Europee (Esas), tempo per tempo vigenti sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti.

In materia di embarghi rilevano i Regolamenti Europei e le leggi Italiane in materia tempo per tempo vigenti, nonché, in particolare, il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 che reca indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Le presenti Politiche sono state redatte ed aggiornate coerentemente con le disposizioni normative sopra citate nonché con gli ultimi Orientamenti EBA in materia di antiriciclaggio recepiti in Italia dalla Banca d'Italia.

2. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

2.1 PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

La presente Policy fa parte integrante dell'architettura definita dal Gruppo attraverso il Progetto di governo societario del Gruppo, nel Regolamento di gruppo delle funzioni di controllo – flussi informativi.

La Capogruppo e le Società del Gruppo hanno scelto di adottare il sistema tradizionale, che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo, entrambi di nomina assembleare.

L'attuale assetto di governo societario favorisce un processo decisionale snello e una chiara suddivisione dei compiti di gestione e di controllo tra gli Organi aziendali.

In linea con i principi a cui si ispira il modello tradizionale, sono stati adottati nell'ambito del proprio progetto di governo societario meccanismi di corporate governance che delineano analiticamente i ruoli e le attività tipiche di ciascun organo aziendale, individuandone i compiti e le attività deliberative, propositive e di verifica. In sintesi, gli organi aziendali sono rappresentati da:

- il Consiglio di Amministrazione, a cui è demandata la funzione di supervisione strategica. È investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione

ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione della Banca. Tale responsabilità viene condivisa con il Direttore Generale che partecipa alla funzione di gestione;

- l'Esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni;
- la Direzione Generale, a capo della struttura operativa interna, che concorre alla funzione di gestione. Provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, dirige e garantisce il coordinamento operativo aziendale del Gruppo al fine di attuare il disegno imprenditoriale unitario di Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea, sovrintende alla gestione aziendale, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dando le più opportune disposizioni per la realizzazione degli obiettivi della Capogruppo e del Gruppo, onde consentire a quest'ultima il perseguimento della sua missione e la massimizzazione della propria redditività. Il Direttore Generale, inoltre, rappresentando il vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione ed è pertanto responsabile congiuntamente al Consiglio di Amministrazione delle attività di gestione dei rischi, attuazione del sistema degli obiettivi di rischio e sistema dei controlli interni;
- il Collegio Sindacale, a cui è demandata la funzione di controllo. Tale Organo vigila sull'osservanza delle norme di legge dei regolamenti e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, adottati dalla Banca e sul loro concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è parte integrante del sistema dei controlli interni ed ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dello stesso e sul sistema degli obiettivi di rischio.

2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica, approva e riasamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della Banca, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

La composizione di tale organo aziendale deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business sia della Capogruppo sia del Gruppo nel suo complesso. Al proposito si rimanda altresì al Regolamento del CDA in cui sono esplicitati i requisiti degli esponenti aziendali.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente policy ed ogni successivo aggiornamento della medesima che illustra e motiva le scelte che la Banca compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- nomina l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e assicura che questi soddisfi le condizioni di cui al successivo Capitolo 2.4. Le relative valutazioni devono essere verbalizzate in modo analitico;
- assicura che l'Esponente nominato come responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio (Servizio Antiriciclaggio) individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto del requisito di stabilità e di indipendenza di tale carica;
- nomina e revoca il responsabile antiriciclaggio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa (cfr. Capitolo 3.2) per tale carica. La verifica del possesso dei requisiti deve risultare analiticamente nel verbale di nomina. Con il medesimo iter nomina altresì il sostituto che interviene qualora il Responsabile si dovesse assentare al fine di garantire la continuità operativa del Servizio Antiriciclaggio. Lo stesso iter è previsto per ciascuna Controllata per la nomina dei Referenti Antiriciclaggio che esternalizzano la funzione antiriciclaggio alla Capogruppo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo nonché un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli organi aziendali accesso diretto alle relazioni delle funzioni di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

- con cadenza almeno annuale, valuta l'attività del Servizio Antiriciclaggio e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche a essa assegnate, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla Funzione di Revisione Interna;
- esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni relative all'attività svolta dal Responsabile Antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio" come definiti nel presente documento;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia come definiti nel presente documento;
- procede all'identificazione, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Antiriciclaggio, della titolarità effettiva della Società.

Specifiche responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo

È responsabile della definizione delle decisioni strategiche a livello di Gruppo in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della Banca e del Gruppo, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

Al fine di rafforzare il proprio compito di indirizzo e coordinamento del Gruppo, è necessario che l'organo decisionale della Capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle Controllate delle scelte effettuate in materia di politiche e procedure di gestione del rischio in questione, nel rispetto dei limiti e delle autonomie di ciascuna controllata.

Per garantire il coordinamento di Gruppo il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nomina l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo (cfr. anche Capitolo 2.4).

Al fine di un coordinamento efficace di Gruppo la Capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce che gli organi aziendali e le strutture interne di ciascuna componente del gruppo, comprese le funzioni di controllo, dispongano delle informazioni necessarie per poter svolgere i relativi compiti.

Il Gruppo, in particolare, sviluppa un approccio globale al rischio di riciclaggio. A tal fine, la Capogruppo definisce e approva politiche e procedure di gruppo in materia di antiriciclaggio che includono:

- a) una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio conforme a quella indicata nel Capitolo 5;
- b) procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra gli intermediari componenti il Gruppo, anche ai fini della individuazione delle operazioni sospette, e una linea di riporto diretta tra i Referenti interni della funzione antiriciclaggio delle componenti del Gruppo ed il Responsabile del Servizio

Antiriciclaggio della Capogruppo. Al proposito, il Gruppo adotta il modello accentrato del Servizio Antiriciclaggio presso la Capogruppo anche al fine di garantire un miglior coordinamento;

- c) adozione di standard generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- d) procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di gruppo.

La Capogruppo individua le soluzioni organizzative idonee per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività, valuta periodicamente l'efficacia e la funzionalità delle politiche e delle procedure del gruppo in materia di antiriciclaggio e assicura che la gestione dei rischi di riciclaggio tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e misurazione in possesso delle singole componenti.

La Capogruppo garantisce che le entità del gruppo attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dalla Banca d'Italia, dalla UIF. Le eventuali carenze eventualmente rilevate che riguardano alle Controllate sono portate tempestivamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo dalla funzione antiriciclaggio di Gruppo (Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo) coadiuvato dall'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione delle Controllate

Le linee guida strategiche a livello di Gruppo definite dalla Capogruppo sono oggetto di recepimento da parte dei C.d.A. delle altre Società Controllate che rientrano tra i destinatari della norma. I Consigli di Amministrazione delle Controllate, consapevoli delle scelte effettuate dagli organi di vertice della Capogruppo, sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione nell'ambito della propria specifica realtà. In particolare, i Consigli di Amministrazione delle Controllate hanno il compito di assicurare e agevolare l'applicazione a livello individuale delle linee di indirizzo emanate dalla Capogruppo, pur nel rispetto delle singole autonomie decisionali e deliberative. A tal fine, avviano, nei modi e nelle tempistiche ritenuti più opportuni, attività di confronto e coordinamento con il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con l'obiettivo di uniformare le politiche di gestione e i presidi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo anche per il tramite dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo e della funzione antiriciclaggio di Gruppo (Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo).

2.3 DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale, che concorre alla funzione di gestione, cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e, nel caso delle Controllate, seguendo gli indirizzi ed i suggerimenti della Capogruppo, dando le più opportune disposizioni per la realizzazione degli obiettivi Società, onde consentire a quest'ultima il perseguimento

della sua missione e la massimizzazione della propria redditività nel rispetto di ogni normativa.

L'efficacia e l'efficienza del processo sono assicurate da un articolato sistema di deleghe previste nei regolamenti interni dei servizi di Gruppo che, nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, distribuiscono le responsabilità in materia antiriciclaggio.

Più specificatamente, la Direzione Generale concorre nell'esercizio delle seguenti responsabilità:

- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- assicura l'efficacia nel tempo del medesimo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura altresì che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (es., corretta identificazione anagrafica del cliente, acquisizione e costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate) e di conservazione dei documenti e delle informazioni, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura, in materia di segnalazione di operazioni sospette, l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. Detta procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo, la riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura medesima, nonché strumenti, anche informatici, per l'individuazione delle operazioni anomale;
- adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Inoltre, la Direzione Generale concorre nell'esercizio delle seguenti ulteriori responsabilità:

- definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela ed i paesi classificati ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;

- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio assicurandone carattere di continuità e sistematicità anche alla luce dell'evoluzione della normativa e delle procedure interne;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza, l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- assicura, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della funzione antiriciclaggio, anche infragruppo, il rispetto della normativa applicabile e riceve periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate da parte dei Referenti interni. Di tale attività dà periodico riscontro al Consiglio di Amministrazione. Al proposito si rimanda altresì alle Politiche per l'esternalizzazione di funzioni aziendali;
- individua, tramite apposita delega formalizzata, l'alto dirigente incaricato di autorizzare l'avvio o la prosecuzione di rapporti o l'esecuzione di operazioni occasionali con soggetti ad alto rischio.

Per le finalità di cui sopra il Direttore Generale esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile del Servizio Antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali.

Vice Direttore Generale vicario e Vice Direttore Generale della Capogruppo

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni anche in altre Società del Gruppo bancario. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

2.4 ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO: PROFILO DELL'INCARICO E NOMINA

Ferma restando la responsabilità collegiale degli organi aziendali, il Consiglio di Amministrazione nomina un componente dell'organo di amministrazione quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, il cui incarico ha natura esecutiva.⁵ In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe, l'incarico può essere attribuito al Direttore Generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

⁵ La normativa prevede che l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio venga nominato al primo rinnovo degli Organi Sociali successivo all'entrata in vigore del Provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio rappresenta il principale punto di raccordo tra il Responsabile Antiriciclaggio, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale. Il suo compito è garantire che tali organi dispongano di tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno la rilevanza dei rischi di riciclaggio a cui si è esposti, al fine di svolgere efficacemente le proprie responsabilità.

Con riguardo alle specifiche competenze, conoscenze ed esperienze richieste per lo svolgimento delle proprie mansioni, l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio nominato deve avere:

- adeguata conoscenza, competenza ed esperienza in ambito rischi di riciclaggio, politiche, controlli e procedure;
- comprensione del business model e del settore di riferimento del Gruppo;
- disponibilità di tempo e risorse adeguate.

Tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto, nonché le caratteristiche dimensionali e operative delle Società Controllate e del Gruppo, l'Esponente designato deve soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare l'idoneità all'assunzione dell'incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Il criterio è valutato dall'organo competente che prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti: 1) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 2) indirizzi e programmazione strategica; 3) assetti organizzativi e di governo societari; 4) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio) in particolare sui rischi ML/FT; 5) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 6) attività e prodotti bancari e finanziari.

È altresì valutata se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica è idonea rispetto al ruolo ricoperto dall'Esponente e alle caratteristiche del Gruppo bancario e delle Società da esso controllate, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera. Il criterio di competenza si considera non soddisfatto laddove le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineino un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'Esponente AML a ricoprire l'incarico.

In ragione del profilo richiesto per l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, ricade nella responsabilità del Consiglio di Amministrazione di ciascuna componente del Gruppo esperire le opportune verifiche di idoneità del soggetto designato, illustrando e dettagliando altresì i criteri con i quali viene verificata la disponibilità, nonché l'adeguatezza, del tempo e delle risorse necessarie per l'efficace svolgimento dell'incarico.

A tal riguardo, ciascuna componente del Gruppo assicura che l'Esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, l'Esponente comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

In base alle informazioni assunte l'organo competente di ciascuna componente del Gruppo valuta se il tempo che l'Esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico. Se l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dal Gruppo, la valutazione prevista può essere omessa purché ricorrano le condizioni previste nel D.MEF N. 169/2020.

L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dall'Esponente AML e se la disponibilità di tempo non è sufficiente, è prevista la facoltà, in capo all'Esponente stesso, di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo; in alternativa, si procede con l'adozione di misure, tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'Esponente da determinate attività.

Il possesso di tali requisiti e la disponibilità di tempo sono accertati dal Consiglio di Amministrazioni di ciascuna componente del Gruppo nell'ambito della seduta consiliare di accertamento del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 26 del TUB o art. 13 del TUF in relazione alla tipologia di intermediario componente il Gruppo.

La Capogruppo e le Società Controllate monitorano a titolo permanente l'idoneità dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio per individuare, alla luce di qualsivoglia fatto nuovo pertinente, situazioni per cui dovrebbe essere svolta una nuova valutazione della sua idoneità.

Per maggiori dettagli sui requisiti dell'esponente si rimanda al D. Lgs. n. 169/2020 e alla Regolamentazione interna adottata in attuazione di detto Decreto (cfr. Regolamento avente ad oggetto la "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di amministrazione") che dettagliano i requisiti e la disciplina del fit and proper degli esponenti in cui sono definiti altresì i criteri per la verifica del requisito attinente alla disponibilità di tempo degli esponenti validi anche per l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Tali disposizioni trovano applicazione anche per le componenti del Gruppo a cui non si applicano direttamente le disposizioni del D. Lgs. n. 169/2020 per quanto riguarda la verifica dei requisiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo

L'impianto normativo prevede che la Capogruppo nomini un componente dell'organo di amministrazione, quale Esponente responsabile per l'AML di Gruppo a cui è attribuita la funzione di direzione e coordinamento antiriciclaggio all'interno del Gruppo stesso. L'Esponente assicura che il Responsabile della funzione antiriciclaggio di Gruppo (Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo) svolga in maniera efficace i propri compiti

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio delle Controllate

Le presenti disposizioni a livello di Gruppo definite dalla Capogruppo sono oggetto di recepimento da parte delle altre Società Controllate che rientrano tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio. Pertanto, l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio è nominato anche nelle Controllate dai rispettivi Consigli di Amministrazione seguendo l'iter sopra descritto.

Coordinamento tra l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio della Capogruppo e delle Controllate

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della funzione antiriciclaggio di Gruppo (Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo), le attività che incidono sul rischio riciclaggio/finanziamento del terrorismo, le eventuali violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio nonché le interlocuzioni intercorse con le Autorità di Vigilanza sia riguardanti la Capogruppo sia attinenti alle singole Società del Gruppo.

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo assicura, anche per il tramite del Servizio Antiriciclaggio (funzione antiriciclaggio di Gruppo), che gli organi aziendali

delle altre Società del Gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e gli indirizzi contenuti nella presente Policy e garantendo altresì che gli organi aziendali e le strutture interne, comprese le funzioni di controllo, di ciascuna componente del Gruppo destinatarie degli obblighi antiriciclaggio dispongano delle informazioni necessarie a svolgere i relativi compiti.

2.4.1 Compiti dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

I compiti dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio sono i seguenti:

- monitora nel continuo i processi e le procedure in ambito antiriciclaggio verificando che siano adeguate e proporzionate tenendo conto delle caratteristiche della banca o società del Gruppo e del rischio cui è esposta;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nei processi di valutazione del Servizio Antiriciclaggio sotto il profilo dell'articolazione organizzativa e della dotazione di risorse;
- assicura una idonea informativa agli organi aziendali in merito alle attività dal Responsabile Antiriciclaggio nonché sulle interlocuzioni con l'Autorità di Vigilanza, sulle violazioni e criticità riscontrate, in stretto coordinamento con il Servizio Antiriciclaggio (cfr. anche Capitolo 13);
- verifica che il Responsabile Antiriciclaggio abbia accesso diretto alle informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse sia umane sia tecniche compresi idonei strumenti informatici anche in relazione alle interlocuzioni dirette con il Servizio Antiriciclaggio nonché in esito alle verifiche condotte dal Servizio Internal Audit. Inoltre, verifica che il Responsabile Antiriciclaggio sia sempre tempestivamente informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo e dalle Autorità di Vigilanza;
- informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal Responsabile Antiriciclaggio siano valutate dall'organo con funzione di gestione e che venga formalizzata e motivata l'eventuale decisione di non accoglierle;
- coadiuva il Responsabile Antiriciclaggio nella presentazione, almeno una volta all'anno della relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale (cfr. Capitolo 13);
- informa periodicamente, in stretto coordinamento con il Responsabile Antiriciclaggio, gli organi aziendali circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di eventuali carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate al Servizio Antiriciclaggio di Gruppo e l'eventuale necessità di potenziarle.

2.4.2 Gestione dei conflitti di interesse

Nell'individuazione dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio occorre gestire i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra il ruolo esecutivo nel business (es. nomina del Direttore Generale o Amministratore con deleghe esecutive nell'ambito dei rapporti con la clientela quale Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio) ed il ruolo istituzionale dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

Per la mitigazione di tale rischio il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio ha sempre accesso incondizionato agli Organi aziendali laddove ritenga necessario presentare a detti Organi particolari valutazioni condotte.

In caso di potenziali conflitti di interessi è previsto che il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio riporti direttamente e senza intermediazione al Consiglio di Amministrazione al fine di illustrare gli esiti delle proprie attività nonché le valutazioni effettuate in relazione ai rischi ML/FT. L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio coadiuva il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio anche per supportare il Responsabile medesimo nel sensibilizzare il Consiglio di Amministrazione nella valutazione delle eventuali azioni di mitigazione portate alla sua attenzione dal Responsabile del Servizio Antiriciclaggio.

Anche in merito alle prassi di remunerazione e incentivazione attribuite in relazione al ruolo assunto e alla disponibilità di tempo da dedicare in relazione al nuovo incarico, le Politiche di remunerazione ed incentivazione sono coerenti con principio della cultura del controllo interno anche per presidiare il rischio di riciclaggio e tali da evitare che le stesse contrastino con la finalità di prevenire il rischio di riciclaggio.

2.5 ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale, quale organo con funzione di controllo, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, il Collegio Sindacale:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- è sentito nelle procedure di nomina del Responsabile Antiriciclaggio e del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (anche solo "Responsabile SOS") e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

I componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

Precisamente, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Antiriciclaggio il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto. In particolare, esso deve:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi previsti nel Titolo II del Decreto Antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.6 ORGANI COLLEGIALI DI GRUPPO

Hanno natura consultiva e di coordinamento delle politiche e delle attività del Gruppo, trasversalmente all'intera operatività.

Rileva, ai fini della presente Policy, il Comitato endo-consiliare Rischi di Gruppo, organo con funzioni informative, il cui compito è quello di assicurare una visione integrata della posizione di rischio complessiva assunta dal Gruppo, ivi compreso il rischio operativo e reputazionale connesso alle tematiche antiriciclaggio. Esso ha anche funzioni di supporto al C.d.A. della Capogruppo e al Servizio Compliance di Gruppo, al Servizio Antiriciclaggio di Gruppo e al Servizio Risk Management di Gruppo nella definizione delle strategie di assunzione dei rischi e di verifica della corretta applicazione delle linee guida fornite dallo stesso C.d.A. della Capogruppo, assicurando una visione integrata dei profili di rischio complessivi assunti dalla Capogruppo e dalle Controllate del Gruppo.

Per il dettaglio dei compiti e delle modalità funzionamento del Comitato Rischi si rimanda all'apposito Regolamento.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO A PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

3.1 CARDINI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Gruppo è consapevole che un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

L'ordinamento organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina l'articolazione della struttura aziendale e gli assetti organizzativi, il ruolo e le aree di competenza assegnati alle funzioni aziendali, nonché i relativi livelli di responsabilità.

La struttura operativa della Banca è incardinata sulla Direzione Generale e si articola in strutture operative che affiancano la Direzione Generale nel coordinamento e nella gestione di specifiche aree di influenza.

Per gestire e mitigare il rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo (anche solo rischio ML/FT) il Gruppo adotta un assetto organizzativo e di controllo idonei ad assicurare l'efficace prevenzione di detto rischio adottando altresì un modello accentrato di Gruppo.

In particolare:

- gli **Organi aziendali**, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, assicurano l'adeguato presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso l'adozione di strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio dei rischi nonché le misure idonee a prevenire detto rischio; assicurano la chiara definizione, di ruoli compiti e responsabilità nonché la predisposizione di procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione

delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni; assicurano che l'architettura delle funzioni di controllo e del sistema di controllo interno sia in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti suscettibili di determinare violazioni della normativa;

- **L'Organismo di Vigilanza** ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 (di seguito anche solo OdV) contribuisce in via preventiva alla definizione del modello ex D.lgs. 231/01; monitora nel continuo il rispetto delle procedure ivi previste e, nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee; vigila sull'osservanza delle norme ed effettua le segnalazioni, nell'ambito delle proprie competenze;
- Servizio **Compliance di Gruppo** collabora con le altre funzioni in particolare con quelle di controllo di II livello allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio di non conformità in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa rilevante e prestando ausilio consultivo;
- Servizio **Antiriciclaggio di Gruppo**: assicura l'adeguatezza dei presidi di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (vedi in seguito). La Funzione, che rientra tra le funzioni di controllo di II livello, predispone i necessari flussi informativi verso gli organi aziendali. Il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio è stato delegato per il Gruppo alle segnalazioni delle operazioni sospette, con il compito di valutare le segnalazioni di operazioni sospette, provvedendo all'inoltro all'UIF o all'archiviazione delle medesime (dandone parere motivato);
- Servizio **di Internal Audit di Gruppo**, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli;
- Servizio Risk Management Pianificazione e Controllo svolge i controlli di secondo livello che la normativa richiede alla funzione di controllo dei rischi. L'attività di controllo e monitoraggio è estesa oltre alla Capogruppo anche alle Controllate del Gruppo. L'ufficio svolge in modo continuativo un'attività di monitoraggio volto alla preservazione della qualità dell'attivo da differenti eventi di rischio cui il Gruppo è esposto, ivi compreso il rischio che la Capogruppo e le Controllate siano utilizzate a fini di riciclaggio o per il finanziamento al terrorismo;
- le **Funzioni operative e le Filiali** sono principalmente coinvolte nella relazione con la clientela e nello svolgimento dei controlli di primo livello.

Nel modello accentrato di Gruppo, l'Organo di supervisione strategica delle Società del Gruppo che esternalizzano in Capogruppo le Funzioni aziendali di controllo ed in particolare il Servizio Antiriciclaggio, nel rispetto delle disposizioni di settore in materia di esternalizzazione, nomina il Referente/Responsabile interno (di seguito Referente Antiriciclaggio o il Referente) che, operando in stretto coordinamento funzionale con la struttura di Capogruppo, ha il compito di presidiare i processi collegati alla normativa, avvalendosi, laddove presente, del supporto della propria struttura di riferimento. In particolare, il Referente Antiriciclaggio, in possesso dei requisiti richiesti per il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio (cfr. Capitolo 3.2), adegua la propria operatività alle direttive ed istruzioni specifiche formulate dal Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo, al fine di garantire la coerenza operativa di Gruppo in relazione alla gestione e misurazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

attivabili anche in autonomia. A detto personale è assicurato un costante aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo. In particolare, l'assetto organizzativo del Servizio è così articolato:

- il Responsabile di Gruppo: coordina il personale interno al Servizio nonché l'altro personale che svolge adempimenti in ambito antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative diverse;
- gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca e rispondono direttamente al Responsabile per lo svolgimento delle attività di controllo;
- Referenti Antiriciclaggio nominati dalle Controllate (nel modello accentrato): operando in stretto coordinamento funzionale con il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo, presidiano i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nell'intermediario di riferimento.

Taluni compiti in cui si articola l'attività di mitigazione del rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio sono affidati a strutture organizzative distinte, presenti in Banca o presso le Controllate. In tali casi, il Servizio Antiriciclaggio assicura che la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità, esercitando i propri compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione.

Al fine di realizzare un sempre migliore coordinamento ed omogeneizzazione di comportamenti, efficientando sempre più l'operatività, nell'ambito di una più intensa integrazione delle funzioni di controllo delle Controllate, la funzione antiriciclaggio delle Società del Gruppo è accentrata presso la Capogruppo ed attribuita al Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo in conformità con le disposizioni in materia di esternalizzazione emanate dalla Banca d'Italia e dalle Politiche in materia di esternalizzazione adottate dal Gruppo.

In considerazione dell'esternalizzazione presso la Capogruppo dell'attività di antiriciclaggio delle altre Società del Gruppo, il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo è delegato alla segnalazione delle operazioni sospette per queste società.⁶

In attuazione del modello "accentrato", il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo svolge le attività elencate al presente Capitolo, oltre che per la Capogruppo, anche per:

- Integrae società di intermediazione mobiliare S.p.A. (di seguito anche solo Integrae SIM)
- Prestiamoci S.p.A., società iscritta all'albo ex art. 106 del Tub e sua controllata totale Pitupay

le quali nominano, ciascuna, il proprio Referente Antiriciclaggio che, operando in stretto coordinamento funzionale con il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo, presidia i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nell'intermediario di riferimento.

Nel successivo Capitolo 4.2 sono declinati i compiti attribuiti al Servizio Antiriciclaggio nonché si rimanda al Regolamento interno della Funzione medesima.

⁶ L'attuazione dell'accentramento e l'attribuzione della delega alle SOS al Responsabile antiriciclaggio della Capogruppo, come condiviso con la Vigilanza nell'ambito del piano di integrazione, decorrono dal 01 maggio 2024.

3.2.1 Criteri di selezione e nomina Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo

Il Responsabile Antiriciclaggio è una persona fisica ed inquadrata con contratto di lavoro subordinato con inquadramento idoneo al ruolo autorevole che all'interno del Gruppo il Responsabile deve possedere.

La nomina e la revoca del Responsabile Antiriciclaggio, adeguatamente motivate e formalizzate nel verbale di nomina, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione (organo con funzione di supervisione strategica), sentito il Collegio Sindacale (organo con funzioni di controllo).

Il Responsabile deve essere in possesso di idonei requisiti di indipendenza, competenza, professionalità nonché requisiti reputazionali.

In particolare, la procedura di selezione si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate dal candidato in tema di controlli interni, con specifico riferimento a quelli in ambito antiriciclaggio, nonché la sensibilità maturata nella individuazione dei rischi di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di adeguati presidi di mitigazione.

Il Consiglio di Amministrazione individua il Responsabile Antiriciclaggio, tra una rosa di candidati individuati, sia all'interno della struttura organizzativa sia all'esterno, sulla base dei requisiti richiesti; la selezione è effettuata tra coloro che presentano profili professionali più adeguati a ricoprire il ruolo apicale nell'ambito delle funzioni aziendali di controllo al fine di assicurare alle stesse un'effettiva indipendenza e lo svolgimento dell'effettivo potere di intervento e di verifica. Il candidato deve inoltre essere in possesso di una adeguata conoscenza del business della Capogruppo e delle Controllate sottoposte agli obblighi antiriciclaggio acquisita anche in relazione alle esperienze pregresse presso intermediari con operatività simili. Il Responsabile deve essere inoltre in possesso nel continuo di adeguati requisiti di onorabilità e correttezza nelle condotte personali e professionali ispirandosi a quelli richiesti per gli esponenti aziendali dal D.Lgs. 169/2020.

Al fine della verifica dei requisiti, il candidato presenta il proprio curriculum vitae e la documentazione attestante l'assenza di condizioni interdittive nonché quelli attestanti i requisiti di correttezza (es. casellario giudiziale, certificato cariche pendenti accompagnati da dichiarazione sostitutiva).

Con cadenza periodica il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della valutazione dell'attività del Servizio Antiriciclaggio e dell'adeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate, verifica altresì il mantenimento dei requisiti in capo al Responsabile.

Il verificarsi di una delle condizioni che pregiudicano la sussistenza di uno dei requisiti necessari richiesti in capo al Responsabile Antiriciclaggio, comporta la sospensione dall'incarico deliberata dal Consiglio di Amministrazione e attribuzione momentanea della responsabilità in capo al sostituto al fine di garantire la continuità operativa. La sospensione ha una durata massima di 60 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione entro cui il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare la revoca motivata dall'incarico e nomina di un nuovo Responsabile ovvero il reintegro del Responsabile sospeso.

Il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti richiesti sopra descritti. La delibera del Consiglio di Amministrazione traccia l'iter di selezione effettuata da cui si evince il possesso dei citati requisiti.

Il Responsabile Antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

La Banca trasmette alla Banca d'Italia, nel termine di 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del Responsabile Antiriciclaggio.

Il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo viene informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le Controllate, anche per il tramite dei Referenti interni e degli esponenti responsabili per l'antiriciclaggio, nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli riferisce direttamente agli organi aziendali anche delle Controllate, senza intermediazioni e restrizioni, coadiuvato dall'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

In particolare, il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo responsabile antiriciclaggio per il Gruppo nel suo complesso:

- sovrintende all'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto da ciascun intermediario del Gruppo;
- redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;
- presenta agli organi aziendali della Capogruppo una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività del Servizio Antiriciclaggio a livello di gruppo (cfr. Capitolo 13.3);
- elabora e sottopone agli organi aziendali della Capogruppo procedure, metodologie e standard di gruppo in materia antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del Gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;
- stabilisce flussi informativi periodici con i Referenti da parte di tutte le Controllate vigilate del Gruppo (Cfr. Capitolo 3.2.2) per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

3.2.2 Ruolo del Referente della Funzione presso le Controllate e gli accordi di outsourcing

Il Consiglio di Amministrazione della Controllata che ha esternalizzato la funzione antiriciclaggio presso la Capogruppo, nomina il Referente in possesso di idonei requisiti richiesti per il Responsabile e fornisce comunicazione di tale nomina – o di eventuale revoca – al Direttore Generale della Capogruppo, all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo ed al Servizio Antiriciclaggio di Gruppo.

La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo resta in ogni caso in capo alla Banca o alla Società che ha esternalizzato la funzione antiriciclaggio.

Il Referente supporta il Servizio Antiriciclaggio di Gruppo nell'attività di misurazione/valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nel garantire la corretta informativa agli Organi Sociali competenti e monitora le modalità di svolgimento del servizio da parte della Capogruppo a cui ha esternalizzato i compiti della funzione antiriciclaggio.

Il Referente dipende funzionalmente dal Servizio Antiriciclaggio di Gruppo e si attiene alle disposizioni di quest'ultima per quanto attiene le metodologie, gli strumenti, la reportistica e processi di lavoro da adottare nello svolgimento delle proprie attività.

Il Referente, in ottica di supporto al Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo, ha le seguenti responsabilità:

- rappresentare, anche nei confronti degli Organi societari della Società di appartenenza, il Servizio Antiriciclaggio di Gruppo qualora non sia possibile la partecipazione di quest'ultima;
- supportare il Servizio Antiriciclaggio nell'attività di identificazione della normativa applicabile alla attività della Società nonché dei conseguenti rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- analizzare i processi aziendali impattati dalla normativa;
- segnalare anomalie, proposte di adeguamenti tecnico organizzativi riscontrati nell'esercizio della propria attività, inviando adeguati e tempestivi flussi informativi al Responsabile del Servizio Antiriciclaggio di Gruppo;
- inviare al Servizio Antiriciclaggio di Gruppo tutte le ulteriori informazioni che la Funzione dovesse richiedere coadiuvandolo anche nella redazione delle relazioni periodiche riguardanti la Società di riferimento.

Il Referente supporta altresì il Servizio Antiriciclaggio di Gruppo nell'attività di identificazione di rischi di riciclaggio rilevanti, nell'attività di misurazione/valutazione e monitoraggio dei rischi e nel garantire la corretta informativa agli Organi Sociali competenti.

Inoltre, il Referente riceve dal Servizio Antiriciclaggio la reportistica periodica prodotta ed è informato costantemente in merito ai temi di interesse.

Le Società del Gruppo formalizzano con la Capogruppo specifici accordi di outsourcing della funzione antiriciclaggio in conformità alle disposizioni previste dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013. Il contenuto minimo dell'accordo di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio ed i livelli di servizio previsti sono definite in conformità alla predetta Circolare e nelle Politiche e regolamenti adottati dalla Capogruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo all'interno del Gruppo. Gli accordi comunque contengono almeno:

- i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- la frequenza minima dei flussi informativi tra il Servizio Antiriciclaggio e Referenti interni nonché verso gli organi aziendali, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione del Gruppo;
- la possibilità per le Società del Gruppo, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera la funzione antiriciclaggio esternalizzata per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Il Referente, in relazione agli obblighi definiti nel contratto:

- monitora, attraverso controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio da parte della Capogruppo;
- verifica che il servizio erogato consenta l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

- riferisce regolarmente all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e agli organi aziendali della Controllata in merito allo svolgimento dei compiti esternalizzati in modo da assicurare che le misure correttive eventualmente necessarie siano tempestivamente adottate.

3.3 RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA

La Capogruppo, in coerenza con il modello organizzativo adottato dal Gruppo, e le Controllate provvedono a nominare, tramite specifica delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale (cfr. anche Capitolo 2.2), quale Delegato aziendale alla segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio il Responsabile Antiriciclaggio della Capogruppo, il quale:

- è in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità nonché della capacità dello stesso di svolgere la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali;
- non ha responsabilità dirette in aree operative o rapporti di dipendenza gerarchica con soggetti appartenenti a queste aree.

Il ruolo del Delegato delle SOS (o anche solo "Responsabile SOS") è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura, tramite circolare. La nomina e la revoca del medesimo soggetto sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il Delegato SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significative per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es: richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi) ed utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Delegato delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF.

Nel successivo Capitolo 4.3 sono declinati i compiti attribuiti al Responsabile SOS.

3.4 FUNZIONE INTERNAL AUDIT: INQUADRAMENTO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE

La Capogruppo ha istituito una funzione indipendente deputata alle attività di revisione interna, in coerenza con il principio di proporzionalità.

Come detto, nel modello accentrato, il Servizio Internal Audit è di Gruppo in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia prevista dalla Circolare 285/2013.

La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione (organo di supervisione strategica), sentito il Collegio Sindacale (organo con funzione di controllo). La procedura di selezione si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate dal candidato in tema di controlli interni, ivi incluse quelle in ambito antiriciclaggio, nonché la sensibilità maturata nella individuazione dei rischi e di adeguati presidi di mitigazione.

Il Responsabile del Servizio Internal Audit rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il Responsabile Internal Audit, che riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Il Responsabile Internal Audit ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca e dalle Controllate che hanno esternalizzato la Funzione alla Capogruppo nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Servizio Internal Audit - in coerenza con il principio di proporzionalità - è dotato di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia. A detto personale è assicurato un costante aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo. In particolare, l'assetto organizzativo del Servizio è così articolato:

- il Responsabile: coordina il personale interno al Servizio;
- gli Addetti: chiamati a svolgere gli adempimenti specificati nella regolamentazione interna della Banca;
- Referenti interni nominati dalle Controllate (nel modello accentratore): operando in stretto coordinamento funzionale con il Servizio Internal Audit della Capogruppo, presidiano i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nell'intermediario di riferimento.

Taluni compiti in cui si articola l'attività di controllo sono affidati a strutture organizzative distinte, presenti in Banca o presso le Controllate. In tali casi, il Servizio Internal Audit di Gruppo assicura che la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità, esercitando i propri compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione.

Al fine di realizzare un sempre migliore coordinamento ed omogeneizzazione di comportamenti, efficientando sempre più l'operatività, nell'ambito di una più intensa integrazione delle funzioni di controllo delle Controllate, la funzione di revisione interna delle Società del Gruppo è accentrata presso la Capogruppo ed attribuita al Servizio Internal Audit della Capogruppo in conformità con le disposizioni in materia di esternalizzazione emanate dalla Banca d'Italia e dalle Politiche in materia di esternalizzazione adottate dal Gruppo.

In attuazione del modello "accentratore", il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo svolge le attività elencate al presente Capitolo, oltre che per la Capogruppo, anche per:

- Integrae società di intermediazione mobiliare S.p.A. (di seguito anche solo Integrae SIM)
- Prestiamoci S.p.A., società iscritta all'albo ex art. 106 del Tub e sua controllata totale Pitupay (Istituto di Pagamento),

le quali nominano, ciascuna, il proprio Referente interno che, operando in stretto coordinamento funzionale con il Servizio Internal Audit della Capogruppo, presidia i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nell'intermediario di riferimento.

Inoltre, le Controllate formalizzano con la Capogruppo specifici accordi di outsourcing della funzione di revisione interna in conformità alle disposizioni previste dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013. Il contenuto minimo dell'accordo di esternalizzazione della funzione di revisione interna ed i livelli di servizio previsti sono definite in conformità alla predetta Circolare e nelle Politiche e regolamenti adottati dalla Capogruppo in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo all'interno del Gruppo.

Al proposito si rimanda all'apposito Regolamento del Servizio.

3.5 UNITÀ ORGANIZZATIVE DECENTRATE

3.5.1 Area Commerciale – Zone e Rete Filiali

Le Filiali sono coinvolte attivamente nel processo di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in quanto principale punto di raccordo con la clientela della Capogruppo. Al fine di minimizzare il rischio di riciclaggio, il personale dipendente è tenuto a:

- adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- segnalare eventuali operazioni sospette al Responsabile SOS ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Antiriciclaggio;
- effettuare i controlli di linea sulle operazioni segnalate dalla procedura, correggere le anomalie, effettuare eventuali controlli di approfondimento ritenuti opportuni per la corretta gestione dei rapporti con la clientela e promuovendo continuamente una fattiva collaborazione tra le strutture organizzative del Gruppo;
- effettuare verifiche, correzioni e approfondimenti su particolari richieste/segnalazioni avanzate dalle funzioni deputate, in primo luogo dal Servizio Antiriciclaggio, fornendo tempestivi riscontri alle richieste ricevute.

I medesimi adempimenti sono in carico alle strutture operative deputate ai controlli di I livello e al contatto con la clientela delle Controllate. Le attività ed i controlli di I livello sono descritte nei relativi Manuale Antiriciclaggio.

3.6 RETE DISTRIBUTIVA INDIRETTA E MEDIATORI

Laddove i prodotti vengano offerti fuori sede attraverso agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, soggetti convenzionati e agenti o altri soggetti legati da vincoli contrattuali (nel prosieguo "rete distributiva") occorre adottare le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

4. ARTICOLAZIONE PRESIDI DI CONTROLLO E RELATIVE RESPONSABILITÀ

4.1 PRESIDI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

Nel modello adottato dal Gruppo, fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, poiché è presso le linee operative che può -in primo luogo- manifestarsi l'esposizione al rischio di riciclaggio.

I controlli di linea sono intesi come controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), o incorporati nelle procedure informatiche, e sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni poste in essere dalla Banca, con un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali.

I controlli più importanti vengono effettuati in prima linea nel momento in cui viene perfezionata l'operazione ovvero in sede di apertura di rapporto continuativo o in sede di revisione dell'adeguata verifica. Tali controlli sono volti sia alla necessità di rispettare gli adempimenti prescritti dalla legge, sia ad assicurare l'affidabilità del sistema informativo antiriciclaggio della Banca o Società interessata. Ciascuna operazione eseguita riporta la matricola dell'addetto che l'ha effettuata.

Ciascun operatore è, ad ogni effetto, personalmente responsabile delle registrazioni che risultano effettuate con la propria matricola e deve, pertanto, effettuare le verifiche sulla procedura per la presenza di eventuali anomalie/errori registrate a proprio carico, provvedendo tempestivamente ad effettuare le opportune sistemazioni.

Per un maggiore dettaglio dei controlli di linea effettuati presso le dipendenze e delle rispettive modalità operative si rimanda al Manuale Antiriciclaggio adottato dalla Capogruppo e da ciascuna Controllata.

4.2 SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Il Servizio Antiriciclaggio monitora nel continuo –anche attraverso verifiche in loco- che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di violazione di norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia. L'adeguatezza e l'efficacia del Servizio Antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte del Servizio Internal Audit.

In particolare, sono affidati al Servizio Antiriciclaggio le seguenti responsabilità:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio. In particolare, il Servizio Antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (es. funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, e realizzare processi conformi alla normativa. Tali valutazioni sono condivise con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- redigere e trasmettere alla Direzione Generale, all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e al Consiglio di Amministrazione un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio). Il documento, costantemente aggiornato, è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale;

- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Capogruppo, le Controllate ed il Gruppo nel suo complesso;
- verificare nel continuo -anche attraverso verifiche in loco su base campionaria- l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- valutare, per quanto di competenza, le analisi svolte dalla rete (filiale e area) in relazione ai clienti sottoposti al regime di adeguata verifica rafforzata con particolare riguardo alle motivazioni che hanno determinato l'applicazione del citato regime, il suo mantenimento o la sua revoca;
- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. In tale ambito quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge o per la presente Policy all'autorizzazione di un alto dirigente o di un suo delegato (cfr. Capitolo 7.4), il Servizio Antiriciclaggio, fornisce preventivamente il proprio parere vincolante. Negli altri casi il Responsabile Antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i relativi esiti;
- porre particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa;
- definire procedure di gestione delle segnalazioni interne (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- coadiuvare il Responsabile/Delegato SOS nell'analisi e selezione degli indicatori di anomalia rilevanti alla luce della concreta attività svolta dal Gruppo ed i relativi sub-indici utili per la rilevazione delle operazioni sospette in conformità al Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 nonché agli schemi di operatività anomala tempo per tempo pubblicati;
- condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela ed assicurare un adeguato supporto al Delegato SOS, effettuando le valutazioni preliminari delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla Rete (filiale e area) nonché fornendo ulteriori informative utili ai fini della valutazione di segnalazione di operazioni sospette;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione e all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;

- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati (cd flusso SARA) concernenti l'operatività complessiva della Banca;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, ogni altra segnalazione tempo per tempo richieste dalla UIF (es. dati DEPRU);
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione (Responsabile Risorse Umane), la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale nonché indicatori di efficacia dell'attività formativa svolta;
- informare tempestivamente gli organi aziendali, l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali, all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e all'alta direzione. In tale contesto, il Servizio Antiriciclaggio presenta, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, proponendo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione un piano di attività da svolgere nel corso dell'anno. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione. La relazione è condivisa preliminarmente con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- informare periodicamente gli organi aziendali circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate al Servizio Antiriciclaggio e la necessità di potenziarle;
- collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di Vigilanza e Investigative. In particolare, curare la predisposizione e l'inoltro delle segnalazioni al MEF e/o riscontro a specifiche richieste con riferimento delle infrazioni ex art. 49 del Decreto Antiriciclaggio;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione del Servizio Antiriciclaggio, anche di Gruppo, approvata dagli organi aziendali.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno del Servizio Antiriciclaggio.

4.3 RESPONSABILE/DELEGATO SOS

Sono affidate al Responsabile SOS le seguenti responsabilità:

- analizzare e selezionare gli indicatori di anomalia rilevanti alla luce della concreta attività svolta dal Gruppo ed i relativi sub-indici utili per la rilevazione delle operazioni sospette in conformità al Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 nonché agli schemi di operatività anomala tempo per tempo pubblicati;
- valutare tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. Primo livello), acquisendo ogni informazione utile per l'analisi delle operazioni anomale;
- valutare tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;

- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione. Il Delegato SOS svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e con le Autorità Investigative corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalle stesse;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- comunicare, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- comunicare, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

Come già indicato nel Capitolo 3.2, la Capogruppo, in coerenza con il modello organizzativo adottato dal Gruppo, e le Controllate nominano, tramite specifica delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale (cfr. anche Capitolo 2.2), quale Delegato aziendale alla segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio il Responsabile Antiriciclaggio della Capogruppo. Pertanto, le attività di cui sopra sono svolte anche con riguardo alle Controllate, rispetto alle proposte di SOS dalle stesse inviate.

4.4 SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT

I presidi di controllo di terzo livello sono affidati al Servizio di Internal Audit di Gruppo presso la Capogruppo.⁷

Esso verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento nonché vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni in materia.

In particolare, l'Internal Audit, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo, provvede a:

- pianificare (Piano annuale e pluriennale delle attività) gli interventi, sia a distanza che ispettivi, per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo;
- verificare il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto, che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- verificare l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- accertare l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione;

⁷ L'attuazione dell'accentramento, come condiviso con la Vigilanza nell'ambito del piano di integrazione, decorre dal 01 maggio 2024.

- svolgere interventi di follow up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro;
- fornire agli organi aziendali, almeno annualmente, compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Gli interventi di audit sono più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "alto".

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette attività si fa rinvio al Regolamento interno del Servizio.

4.5 ALTO DIRIGENTE

La Capogruppo e le altre Controllate hanno individuato nel Direttore Generale o Amministratore Delegato l'alto dirigente con il compito di seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato.

L'alto dirigente può delegare tale compito ad altro dipendente in possesso di idonei requisiti di esperienza professionalità nonché idonea conoscenza del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo complessivo cui è esposto l'intermediario. Egli è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio. La delega è formalizzata per iscritto.

L'alto dirigente o suo delegato autorizza:

- l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale riconducibile a cliente o titolare effettivo che rientrano nella definizione di PEP. Egli valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio
- autorizza l'apertura o la prosecuzione di rapporti continuativi o l'esecuzione di occasionali con altri soggetti ad alto rischio effettuando preventivamente una valutazione circa l'adeguatezza delle misure e dei presidi adottati per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto
- in caso di apertura di rapporti di corrispondenza con sede in Paesi terzi l'alto dirigente non coincide con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. In caso di coincidenza il Direttore Generale provvede alla nomina di altro dirigente in possesso dei requisiti richiesti. L'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza

Quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge all'autorizzazione di un alto dirigente, questi acquisisce il parere preventivo del Servizio Antiriciclaggio. L'autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto dopo aver acquisito il parere vincolante del Servizio Antiriciclaggio.

La presente Policy individua gli altri casi in cui l'alto dirigente acquisisce il parere del Servizio Antiriciclaggio per l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con clientela caratterizzata da elevato profilo di rischio. Per il dettaglio si rimanda al successivo Capitolo 7.4.

4.6 PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA

La Capogruppo non offre i propri servizi attraverso consulenti finanziari, reti di agenti in attività finanziaria nonché altri soggetti convenzionati e agenti legati alla stessa da specifici vincoli contrattuali.

L'offerta è affidata alla rete diretta delle proprie filiali.

Il Gruppo, in considerazione della sua articolazione operativa intende adottare un approccio unitario in materia di antiriciclaggio, con linee guida, regole, processi, controlli e strumenti informatici ragionevolmente omogenei a livello di Gruppo. A tal fine le Controllate sono tenute a recepire le presenti Linee Guida, adeguandole al proprio contesto societario anche in materia di presidi della propria rete distributiva.

Qualora la Capogruppo o le Controllate decidessero avviare nuovi canali di distribuzione rispetto agli attuali, il Servizio Antiriciclaggio sarà coinvolto nell'ambito della valutazione dei rischi coerentemente con le politiche interne adottate in materia di governo dei nuovi prodotti/servizi/canali.

Ai fini del controllo sull'operato della rete distributiva, anche con riferimento agli obblighi antiriciclaggio, sono previste specifiche attività ispettive condotte dal Servizio Internal Audit. Il Servizio Antiriciclaggio può effettuare verifiche in loco sulla rete distributiva anche in raccordo con il Servizio Internal Audit.

4.7 ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Il Gruppo può demandare, in tutto o in parte, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi purché essi rientrino tra gli intermediari elencati all'art. 26, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio e ferma la propria piena responsabilità per l'osservanza di detti obblighi. Non può invece essere delegato a terzi l'obbligo del controllo costante. Il Gruppo NON si avvale, per l'esecuzione delle attività di adeguata verifica della clientela, di banche di comodo o di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Attualmente il Gruppo svolge gli obblighi di adeguata verifica direttamente e le Società del Gruppo adempiono in modo uniforme a tali obblighi anche qualora li effettuino per conto delle altre Società del Gruppo sulla scorta di specifici accordi. In tale ambito, infatti, si assumono come stabilmente incardinate nell'organizzazione della Società le altre Società del Gruppo alle quali viene demandato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

4.8 SCELTE ADOTTATE IN TEMA DI ESTERNALIZZAZIONI

Come già descritto, il Gruppo adotta il modello accentrato prevedendo quindi che specifiche funzioni strategiche (cfr. Capitoli 3.1) siano esternalizzate dalle Società del Gruppo alla Capogruppo nel rispetto delle disposizioni di vigilanza di settore.

Con riguardo invece ai sistemi informatici (cfr. Capitolo 4.9), in ottemperanza alle disposizioni in materia di esternalizzazioni, la Banca utilizza primari fornitori nel rispetto delle previsioni in materia previste dalla Circolare 285/2013. Qualora le Società del Gruppo intendano utilizzare nuovi sistemi informativi a supporto della gestione del rischio di riciclaggio coinvolgono preventivamente la Capogruppo nel processo di

selezione del fornitore ed il Servizio Antiriciclaggio per la valutazione preventiva del funzionamento di detti sistemi.

Con riferimento a detti sistemi, la Capogruppo o le Controllate per il tramite del Servizio Antiriciclaggio verificano comunque il funzionamento del sistema informativo per gli aspetti antiriciclaggio nell'ambito delle proprie competenze (cfr. Capitolo 4.2).

Con riferimento al sistema di gestione del profilo di rischio, la Capogruppo e le Controllate per il tramite del Servizio Antiriciclaggio analizzano il funzionamento nonché le modalità con cui il sistema combina i fattori di rischio per ottenere il profilo di rischio al fine di attestare la rispondenza dei fattori e criteri previsti dal sistema informatico con le politiche, gli orientamenti strategici in materia di adeguata verifica nonché con i fattori rilevanti e le misure definiti nella presente Policy. Tale analisi va condotta anche in relazione alla valutazione delle potenzialità per la gestione unitaria del profilo di rischio della clientela comune (Base informativa comune, cfr. Capitolo 4.11).

4.9 SUPPORTI INFORMATICI

Le procedure strutturate di raccolta dei dati e delle informazioni attraverso specifici questionari, ed i connessi supporti per l'elaborazione del profilo di rischio tramite algoritmi predefiniti in grado di assegnare in automatico il profilo di rischio del cliente, sono indispensabili per assicurare la coerenza e l'efficacia dei presidi antiriciclaggio ma non possono mai sostituirsi al prudente apprezzamento del soggetto che è preposto all'adeguata verifica ed al monitoraggio nel tempo del rapporto continuativo.

Le procedure informatiche di supporto adottate dalla Banca sono rappresentate dal sistema GIANOS, che si articola nei seguenti moduli:

- “Kyc – Know Your Customer” che consente di compilare il questionario elettronico sull'adeguata verifica della clientela (Questionario Kyc) e - nel contempo - di profilare la clientela in occasione dell'apertura di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale;
- “Profili di Rischio” che funge quale ausilio alla gestione delle attività rivolte al monitoraggio del profilo di rischio del cliente: il modulo consente, infatti, di determinare il punteggio di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo del cliente e attribuire una fascia all'interno della quale questi possa essere classificato in modo da poter eseguire, nei suoi confronti, delle verifiche più o meno incisive;
- “Valutazione inattesi” che è dedicato alla valutazione delle operazioni estratte tramite la procedura batch dalla procedura di generazione di indici di anomalia per operazioni sospette.

Inoltre, la Banca utilizza ulteriori applicativi volti all'analisi di potenziali operazioni anomale nell'ambito del monitoraggio costante nonché di ulteriori applicativi di verifica della corretta e completa conservazione dei dati e delle informazioni.

Con riferimento agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni (cfr. Capitale 8) la Banca adotta il sistema messo a disposizione da Cedacri che rilascia specifica attestazione di conformità agli standard previsti dall'Autorità di Vigilanza.

Le Controllate utilizzano specifici applicativi conformi alle disposizioni di vigilanza e si interfacciano con il Servizio Antiriciclaggio per la verifica di affidabilità del sistema informativo, per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Al proposito come

meglio descritto nel Capitolo 4.11 il sistema di profilazione deve essere strutturato al fine di prevedere una base informativa comune.

4.10 NUOVI PRODOTTI/SERVIZI E CANALI

Il Servizio Antiriciclaggio di Gruppo è sempre preventivamente coinvolta insieme ad altre Funzioni interessate (es Compliance, Risk Management, Organizzazione) in sede di ideazione ovvero di ingresso in nuovi mercati e segmenti e sviluppo di nuovi prodotti o servizi o modifica significativa di prodotti o servizi già offerti o avvio di nuove attività nonché nuovi canali distributivi, collaborando all'identificazione dei rischi potenziali di riciclaggio e fornendo raccomandazioni sulle misure necessarie a mitigare e gestire detti rischi in coerenza con le politiche interne adottate in materia di governo dei nuovi prodotti/servizi/canali.

Tale iter viene inoltre innestato in sedi di modifica rilevante a prodotti o servizi esistenti (quali ad esempio l'introduzione di nuovi canali distributivi ovvero la modifica di rilievo su detti canali).

4.11 BASE INFORMATIVA COMUNE

Il Gruppo utilizza sistemi ICT di primari fornitori integrati nel rispetto delle disposizioni di vigilanza e in cui sono incardinati presidi informatici di controllo di I livello al fine di attenuare il rischio di errori operativi.

E' previsto che il Gruppo istituisca una base informativa comune con l'obiettivo di accrescere l'omogeneità delle valutazioni effettuate sulla clientela comune alle società del gruppo e di accrescere la capacità del Gruppo di prevenire e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo adottando soluzioni informatiche tali da garantire che ad un medesimo soggetto vengano applicati criteri e fattori di rischio omogenei.

In via generale, le Società del gruppo adottano, ove possibile in considerazione dell'attività prestata, lo stesso sistema informativo consentendo pertanto la gestione del profilo di rischio del cliente accentrata.

Quando la profilatura del cliente non è accentrata, per l'impossibilità per la Società del Gruppo di adottare lo stesso sistema informativo e quindi la medesima base informativa integrata, essa viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società del gruppo, adottando il Gruppo una base informativa comune. Pertanto, ciascuna Società del Gruppo assume, per uno stesso cliente il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. A tal fine sono istituiti tempestivi scambi informativi informatizzati con caratteristiche che assicurano il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali nonché l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 38 e 39 del Decreto Antiriciclaggio.

Laddove una società del Gruppo intenda attribuire un profilo di rischio più basso di quello assegnato da altre società del gruppo, le ragioni della scelta sono specificamente motivate per iscritto e sottoposta a valutazione preventiva del Servizio Antiriciclaggio di Gruppo. In tale circostanza è data specifica informativa alle altre società interessate.

5. AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

5.1 PRINCIPI GENERALI

Le nuove disposizioni di vigilanza richiedono agli intermediari un'analisi complessiva –su base periodica- dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono potenzialmente esposti.

L'obiettivo del processo di autovalutazione è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti e i metodi di svolgimento di tali attività criminali (cd rischio inerente), le criticità del sistema di prevenzione adottato (cd. vulnerabilità) e quindi i settori che, al netto delle mitigazioni già in essere, espongono maggiormente la Banca ed il Gruppo nel suo complesso a tali rischi (cd. rischio residuo).

La valutazione è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Capogruppo conduce annualmente un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui è esposta la Banca ed il Gruppo e coordina l'esercizio per le singole Società del Gruppo obbligate.

L'esercizio è svolto sulla base di una metodologia allegata alla presente Policy che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del rischio inerente, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- analisi delle vulnerabilità, analizzando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- determinazione del rischio residuo, valutando il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- azioni di rimedio, adottando appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

L'esercizio è svolto altresì la suddetta autovalutazione in occasione dell'apertura di nuove linee di business o di cambiamenti rilevanti nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

L'esercizio di autovalutazione è condotto a cura del Servizio Antiriciclaggio di Gruppo che trasmette il relativo documento finale alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione sia per il Gruppo (con riguardo alla Capogruppo) sia per le Controllate.

L'esercizio di autovalutazione ha le seguenti principali finalità:

- considerare le valutazioni dei rischi individuali e a livello complessivo al fine di concentrare i presidi per gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sia nell'acquisizione della clientela sia durante la durata del rapporto;
- garantire che le politiche e procedure di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo siano definite sulla base della valutazione del rischio e si riflettano su di essa anche attraverso la definizione di specifiche azioni di rimedio;

- garantire che il C.d.A. e l'alta direzione abbia accesso ai dati e agli esiti del processo di autovalutazione del rischio, per avere una visione consapevole dell'adeguatezza e dell'efficacia delle Politiche e procedure e del proprio approccio basato sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

5.2 MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante, tenendo in considerazione i fattori di rischio specifici ed il principio di proporzionalità.

I criteri per l'individuazione delle linee di business sono definiti in ragione della natura, organizzazione, specificità e complessità operativa della Banca.

La Banca illustra, nel documento di autovalutazione, le ragioni che hanno portato all'individuazione delle specifiche linee di business e del peso attribuito a ciascuna linea rispetto all'operatività complessiva.

Nell'esercizio di autovalutazione sono coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

- il coordinamento del progetto è stato assicurato dal Servizio Antiriciclaggio, il quale ha altresì acquisito le informazioni relative al contesto esterno di riferimento;
- i dati e le informazioni relativi alla clientela ed ai servizi offerti dalla Banca sono raccolti con la collaborazione delle strutture commerciali;
- la fase di elaborazione dei dati raccolti, di valutazione del rischio inerente e di analisi delle vulnerabilità attuali è svolta dal Servizio Antiriciclaggio;
- la fase di predisposizione degli esiti del processo, in termini di valutazione del rischio residuo e di individuazione delle iniziative di adeguamento necessarie, beneficia del contributo della Compliance, del Risk Management e del Servizio Internal Audit;
- la fase di discussione collegiale degli esiti del processo di autovalutazione coinvolge, nell'ambito di incontri dedicati, tutte le funzioni e gli organi in precedenza richiamati. Gli esiti dell'esercizio sono discussi preventivamente nell'ambito del Comitato Rischi e condivisi con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- l'assunzione del rischio residuo e l'approvazione delle misure di adeguamento è demandata al Consiglio di Amministrazione, supportato dalle valutazioni del Collegio Sindacale.

Per le Società appartenenti al Gruppo obbligate all'esercizio di autovalutazione è previsto il medesimo processo di autovalutazione di cui sopra. La Capogruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuna delle Società obbligate appartenenti al Gruppo. Il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo dà conto nella propria Relazione degli esiti dell'esercizio sulle singole entità, conducendo riflessioni sulla rilevanza dei rischi residui per l'intero Gruppo.

Le relazioni ed i risultati degli esercizi svolti per ciascuna Controllata sono comunque anticipatamente sottoposti all'approvazione della Capogruppo per un vaglio preventivo, prima di essere portate all'approvazione delle singole Società del Gruppo secondo il processo sopra descritto.

5.3 INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE, DELLE VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO RESIDUO

La determinazione del rischio inerente e del relativo livello di rischio tiene conto dei seguenti fattori rilevanti:

- operatività: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
- prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento;
- clientela: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
- canali distributivi: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
- area geografica e paesi di operatività: il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela nonché all'operatività posta in essere con l'estero.

La valutazione delle vulnerabilità dei presidi è svolta prendendo in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo nonché dalle autorità di vigilanza ed attribuendole il relativo livello tenendo conto dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio.

La determinazione, infine, del livello di rischio residuo avviene attraverso la combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, per ogni linea di business ed a livello complessivo che viene determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee di business individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea.

La Capogruppo inoltre determina il rischio residuo complessivo sulla base dei risultati ottenuti dalle singole entità obbligate del Gruppo ponderato secondo il peso attribuito a ciascuna di queste entità.

5.4 AZIONE DI RIMEDIO

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di business e di quello complessivo, sono individuate le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui.

Le azioni di rimedio, accompagnate dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato nel continuo a monitorare, anche incaricando l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, lo stato di avanzamento degli interventi individuati e il Collegio sindacale promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Il Servizio Antiriciclaggio monitora nel continuo l'idoneità delle misure adottate per assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dandone specifica informativa ai predetti organi aziendali.

6. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E FATTORI DI RISCHIO

6.1 PRINCIPI GUIDA

L'approccio basato sul rischio è il principio cardine che orienta le scelte del Gruppo nell'individuare, valutare e gestire tutti i rischi rilevanti connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

In base a detto principio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica posti in essere sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente, al prodotto o al servizio offerto.

In tema di adeguata verifica, per il Gruppo valgono i seguenti principi guida:

- la conoscenza del cliente è cruciale - L'adeguata verifica della clientela, e il relativo monitoraggio nel tempo, costituiscono un passaggio fondamentale per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Uno dei principi portanti del sistema di prevenzione e rilevazione di operazioni di riciclaggio adottato dalla Banca è costituito proprio dalla necessità della conoscenza della clientela, sin dall'inizio della relazione d'affari (ovvero in relazione al compimento di operazioni occasionali);
- la verifica deve essere adeguata e riscontrata - La conoscenza del cliente deve essere "adeguata": se insufficiente, espone ai rischi di riciclaggio e alle sanzioni di legge; se eccessiva, rischia di produrre inefficienza. La verifica deve consentire di superare ogni barriera che si frappone alla ricerca del beneficiario finale del rapporto e delle disponibilità ivi depositate e movimentate. Le informazioni relative al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo, devono essere riscontrate tramite una fonte affidabile e indipendente;
- la profondità e l'estensione degli adempimenti sono coerenti con il profilo del cliente - l'individuazione della profondità ed estensione degli adempimenti di prevenzione e monitoraggio -per il tramite dell'attribuzione ad ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, dello specifico profilo di rischio -sono il risultato a cui tende il processo di adeguata verifica. Profondità ed estensione di detti adempimenti, ivi inclusi i casi in cui occorre verificare la congruità del profilo di rischio assegnato in presenza di eventi o circostanze che siano suscettibili di modificarlo, sono definiti ex-ante .

6.2 CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE UTILI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Gruppo ha individuato –anche avvalendosi come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF - i seguenti criteri generali e relative fonti informative che possono essere utili per la valutazione del rischio:

Regole generali di comportamento nell'applicazione dell'approccio basato sul rischio:

- divieto di definire procedure operative ed informatiche che comportino un inadempimento di obblighi puntualmente definiti da previsioni di legge o dalle disposizioni Banca d'Italia;
- massima coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura della Banca e del Gruppo;
- elevata tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate;
- utilizzo lecito di ogni possibile fonte e documento utile, al fine di trarre informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela.

Di seguito si rappresentano i criteri ed i fattori da considerare nell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica proporzionati secondo l'approccio basato sul rischio.

A) Criteri generali di valutazione concernenti il **cliente**

- ambito di attività e caratteristiche del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore considerando l'attività o la professione svolta nonché la reputazione;

- paese o area geografica nei quali il cliente o il titolare effettivo hanno la propria sede o la residenza o il domicilio o la localizzazione dell'attività svolta;
- paese o area geografica dai quali provengono i fondi;
- paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi;
- comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni compreso se ciò potrebbe indicare un aumento del rischio di finanziamento del terrorismo;
- finalità della costituzione di un cliente diverso da una persona fisica, scopi che persegue e modalità attraverso cui opera per raggiungerli;
- forma giuridica adottata, sempre con riferimento ad un cliente diverso da una persona fisica, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità;
- presenza del cliente e/o titolare effettivo nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea (vedi anche Capitolo 6.4 "rischio finanziamento del terrorismo");
- Con particolare riguardo alle ONP, occorre acquisire una buona conoscenza della governance della ONP, del suo metodo di approvvigionamento dei fondi, delle sue attività, del luogo in cui opera e di chi siano i suoi beneficiari e titolari effettivi. Poiché non tutte le ONP sono esposte in modo analogo al rischio di ML/TF occorre approfondire i seguenti elementi. Occorre comprendere le modalità di funzionamento della ONP e di svolgimento delle sue operazioni.

B) Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

- struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità;
- canali attraverso cui il prodotto o servizio offerto è distribuito;
- eventuale coinvolgimento nel prodotto o servizio offerto di una pluralità di parti o di paesi;
- grado di novità del prodotto o servizio offerto, soprattutto in presenza di nuove tecnologie o nuovi metodi di pagamento;
- utilizzo di contante e presenza di operazioni di importo elevato;
- ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e del titolare effettivo e della natura e dello scopo del rapporto;
- valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica.

Con particolare riguardo ai canali distributivi:

Nell'individuare il rischio associato alle modalità con cui il cliente ottiene i prodotti o i servizi richiesti, si prendono in considerazione i seguenti fattori di rischio:

- in che modo il rapporto continuativo è condotto a distanza;
- la presenza di mediatori e intermediari a cui si può ricorrere, nonché la natura del rapporto instaurato con detti soggetti.

Nel valutare il rischio associato alle modalità con cui il cliente ottiene i prodotti o i servizi richiesti, si prendono in considerazione una serie di fattori, fra i quali si annoverano i seguenti:

- se il cliente è fisicamente presente ai fini dell'identificazione. In caso negativo, se
 - ci si è avvalsi di una modalità affidabile di adeguata verifica della clientela a distanza.
 - sono state adottate tutte le precauzioni atte a impedire la frode per sostituzione di persona o il furto di identità.
- Se il cliente è stato sottoposto ad adeguata verifica da un'altra società facente parte del medesimo gruppo finanziario e, in caso affermativo, in quale misura questa circostanza può essere vista come una garanzia che il cliente non esporrà l'impresa a un rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo superiore a quello ordinario, nonché cosa ha fatto l'impresa per accertarsi che la società del gruppo applichi misure di adeguata verifica della clientela conformi alle norme in vigore nello Spazio economico europeo (SEE), ai sensi della Direttiva AML.
- Se il cliente è stato presentato da un soggetto terzo, ad esempio una banca, che non fa parte dello stesso gruppo o da un intermediario e in tal caso:
 - se tale soggetto terzo è una persona autorizzata soggetta a obblighi di antiriciclaggio di livello analogo a quelli della Direttiva AML e se tale soggetto terzo è un ente finanziario o la sua attività principale non è rappresentata dalla prestazione di servizi finanziari;
 - se il soggetto terzo applica misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione in linea con quelli previsti dalle disposizioni in vigore nello Spazio economico europeo, è sottoposto a vigilanza del rispetto di analoghi obblighi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come previsto dall'articolo 26 della Direttiva AML, e se vi sono elementi indicanti che il livello di conformità del soggetto terzo alla legislazione o regolamentazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo applicabile non sia adeguato, ad esempio se il soggetto terzo è stato sanzionato per violazioni degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
 - se il soggetto terzo ha sede in un paese con un elevato rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Qualora il soggetto terzo abbia sede in un paese terzo a elevato rischio individuato dalla Commissione europea come caratterizzato da carenze strategiche, le imprese non devono avvalersi di tale soggetto terzo. Ad ogni modo, nella misura consentita dal diritto nazionale, la fiducia nei riguardi dell'intermediario può essere riposta constatando se si tratta di una succursale o una filiazione controllata a maggioranza di un'altra impresa con sede nell'UE e che l'impresa ritiene che suddetto intermediario si conformi pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo a norma della Direttiva AML;
 - le misure adottate dall'impresa per assicurarsi che:
 - il soggetto terzo fornisca sempre la necessaria documentazione dell'identità;
 - su richiesta, il soggetto terzo fornisca immediatamente le copie necessarie dei documenti di identificazione e di verifica o i dati elettronici di cui, tra l'altro, all'articolo 26 e ss. del Decreto Antiriciclaggio (Adeguata verifica da parte di terzi);
 - la qualità delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dal soggetto terzo sia tale da poterle considerare affidabili;
 - il livello di adeguata verifica della clientela applicato dal soggetto terzo sia commisurato al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato al rapporto continuativo, considerando che il soggetto terzo avrà applicato misure di adeguata verifica della clientela per i propri scopi e, potenzialmente, in un contesto diverso.
- Se il cliente è stato sottoposto agli obblighi di adeguata verifica da un agente con vincolo di mandato, quindi senza contatto diretto da parte dell'impresa e in quale

misura l'impresa può ritenere che l'agente abbia ottenuto informazioni sufficienti per consentire all'impresa di conoscere il cliente e il livello di rischio associato al rapporto continuativo.

- Se si fa ricorso al supporto di un agente indipendente o con vincolo di mandato, in che misura l'agente è coinvolto nella gestione ordinaria del rapporto con il cliente e in che misura ciò influisce sulla conoscenza del cliente da parte dell'impresa e sulla gestione del rischio su base continuativa.
- Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, laddove ci si avvalga di un prestatore di servizi esterno per alcuni aspetti dei propri obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (esternalizzazione), se è stata svolta la valutazione se il fornitore di servizi sia un soggetto obbligato e è conforme alle disposizioni nazionali o europee in materia di antiriciclaggio, ove applicabili.

C) Criteri generali di valutazione inerenti al paese o all'area geografica

- tasso di criminalità del paese ed efficacia del suo sistema investigativo e giudiziario, nel caso di fondi provenienti da un paese terzo;
- scopo e della natura del rapporto, nel caso di fondi ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad attività terroristiche;
- adeguatezza dei presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ed efficacia dei controlli di vigilanza, ove il cliente sia un intermediario bancario o finanziario estero.

Posto quanto sopra, nell'individuare il rischio associato a paesi e aree geografiche, si prendono in considerazione:

- a) i paesi in cui è stabilito o residente il cliente o il titolare effettivo;
- b) i paesi che sono la sede principale delle attività del cliente o del titolare effettivo;
- c) i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo ha rilevanti legami personali o professionali, o interessi finanziari o legali.

La natura e lo scopo del rapporto continuativo, o il tipo di attività svolta, determinano in via generale l'importanza relativa dei singoli fattori di rischio del paese o dell'area geografica. Ad esempio:

- nel caso in cui i fondi impiegati nel rapporto continuativo siano generati all'estero, il livello di reati presupposto associati ad attività di riciclaggio e l'efficacia del sistema giuridico del paese assumeranno particolare rilievo;
- qualora i fondi siano ricevuti da o inviati a paesi nei quali è noto che operino gruppi terroristici, occorre considerare in quale misura ciò possa dare adito a sospetti, sulla base delle informazioni raccolte sul cliente rispetto allo scopo e alla natura del rapporto;
- nel caso in cui il cliente sia un ente creditizio o un istituto finanziario, occorre prestare particolare attenzione all'adeguatezza e all'efficacia della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- laddove il cliente sia un trust o un altro istituto giuridico affine (ad es. fiducie, fideicomiso, Treuhand), occorre tenere in considerazione in che misura il paese in cui il cliente e, ove applicabile, il titolare effettivo sono registrati rispetto le norme internazionali in materia di trasparenza fiscale e cooperazione fiscale.

D) Fonti informative utili alla valutazione del rischio

Nella valutazione del rischio possono essere considerati a titolo esemplificativo le seguenti fonti:

- rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da analoghi organismi internazionali;
- l'elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi;
- relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP);
- rapporti approvati dal Global Forum dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni;
- valutazioni OCSE sull'impegno dei paesi nello scambio automatico delle informazioni basato sul cd. "Common Reporting Standard";
- Supranational Risk Assessment Report della Commissione europea;
- Analisi nazionale del rischio del Comitato di sicurezza finanziaria;
- relazioni annuali dei vari organi giudiziari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia;
- relazioni annuali sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia;
- relazioni annuali sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata;
- comunicazioni e provvedimenti sanzionatori delle autorità di vigilanza;
- indicatori, schemi di anomalia e casistiche di riciclaggio UIF;
- informazioni rilevanti provenienti da istituti di statistica;
- informazioni rilevanti provenienti da fonti giornalistiche autorevoli;
- altre fonti informative finalizzate a verificare se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

6.3 FATTORI DI RISCHIO BASSO

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Gruppo può applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti come meglio declinati al Capitolo 7.3.

Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato⁸, il Gruppo può tenere conto, tra l'altro, dei seguenti fattori di basso rischio:

⁸ Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando: sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo; vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio; le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio; sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- clienti o titolare effettivo che sono residenti o abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C)⁹;
- intermediari bancari e finanziari italiani¹⁰. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, si considera, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio;
- intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, la Banca considera, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro o il premio unico non è di importo superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non prevedono clausole di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (es., con una soglia predeterminata di operatività

⁹ Tale Fattore attualmente non incide sull'applicazione dell'adeguata verifica semplificata ma rileva in combinazione con i fattori a basso rischio attinenti ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione.

¹⁰ Limitatamente a: banche; Poste italiane S.p.a.; istituti di moneta elettronica (IMEL); istituti di pagamento (IP); società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB; Cassa depositi e prestiti S.p.a.; imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB; i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB; le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

C) Fattori di basso rischio geografici relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in

- paesi comunitari;
- paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio, di livello analogo a quelli previsti dalla Direttiva AML e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti¹¹ valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti¹² (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6.4 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO

Sono applicate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure da una propria autonoma valutazione.

Sono considerate a elevato rischio di riciclaggio, come indicato dal Decreto Antiriciclaggio all'art 24/5, le seguenti fattispecie per le quali si applicano sempre misure rafforzate di adeguata verifica:

- Rapporti continuativi, operazioni con Clienti, relativi titolari effettivi o relativi esecutori che siano persone politicamente esposte (di seguito anche solo "PEP"). Al riguardo si precisa che le misure di adeguata verifica rafforzata non trovano applicazione nel caso in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, la Banca può adottare misure di adeguata verifica ordinarie o semplificate della clientela, appartenente alla pubblica amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti;
- Rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;

¹¹ Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

¹² Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

- Rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo.

Per l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica sono altresì considerati i seguenti ulteriori fattori:

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo

- rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale, in cui –ad esempio- il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee o non producono documentazione sulla propria identità oppure chiedono di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;
- cliente o titolare effettivo residenti o con sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato di cui alla successiva lettera C) e non sussista una valida ragione economica o legale che giustifichi la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti oppure ove le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede;
- sussistenza con riferimento al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore, di indici reputazionali negativi quali: procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzo; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa (D.lgs. 231/2001); sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni antiriciclaggio; sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette; notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, ove fondate e attendibili; attività esercitata, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo (es. rapporti familiari o d'affari);
- ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali trust, o istituti giuridici affini, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono favorire l'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari¹³;
- utilizzo improprio delle società veicolo per schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;

¹³ Specifica attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 (29) in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Si considerano altresì a elevato rischio le entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli¹⁴ in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust;
- tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante, quali il settore dei compro oro, o commercio metalli preziosi, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa di denaro;
- tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione, quali ad esempio, settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, farmaceutico e sanitario, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;
- tipo di attività riconducibile ad altri settori economici a maggior rischio individuati dalla Banca;
- cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione, quali, ad esempio, amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica, membri di vertice di enti sportivi;
- assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscano o ostacolino l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato;
- Criptoasset e piattaforme di crowdfunding
- il cliente è una nuova impresa priva di un adeguato profilo aziendale o di una storia documentata.

Nell'identificare i rischi associati alla natura e al comportamento di un cliente o di un titolare effettivo, occorre prestare particolare attenzione ai fattori di rischio che, sebbene non specifici al finanziamento del terrorismo, potrebbero indicare un aumento del rischio di finanziamento del terrorismo, in particolare nelle situazioni in cui sono presenti anche altri fattori di rischio di finanziamento del terrorismo. A tal fine, occorre prendere in considerazione almeno i seguenti fattori di rischio:

- il cliente o il titolare effettivo è presente nelle liste esterne di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive¹⁵, o ha notoriamente

¹⁴ In relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (Immediate Outcome) n. 5

¹⁵ Si vedano ad esempio la posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC) (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 0093); il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70); il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban

stretti legami personali o professionali con persone iscritte in tali elenchi (ad esempio, perché coniuge o convivente o altre relazioni personali, ha una relazione o vive con tale persona, ove noto)

- Il cliente o il titolare effettivo è una persona notoriamente indagata o condannata per attività terroristiche, o ha notoriamente stretti legami personali o professionali con una persona indagata o condannata per tali attività (ad esempio, perché coniuge o convivente o altre relazioni personali, ha una relazione o vive con tale persona, ove noto)
- Il cliente esegue operazioni caratterizzate da trasferimenti di fondi in entrata e in uscita da e/o verso paesi in cui operano notoriamente gruppi che commettono reati di terrorismo, che sono notoriamente fonti di finanziamento del terrorismo o che sono soggetti a sanzioni internazionali, valutando la giustificazione di tali trasferimenti (es. giustificabili da legami familiari o rapporti commerciali)
- Il cliente è un'organizzazione senza scopo di lucro (onlus/fondazione) le cui attività o i cui vertici sono notoriamente associati all'estremismo o a simpatie terroristiche; ovvero i cui schemi operativi sono tipicamente caratterizzati da trasferimenti in massa di grandi quantità di fondi verso paesi associati a un rischio più elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e verso paesi terzi ad alto rischio
- il cliente effettua operazioni caratterizzate da grandi flussi di denaro in un breve lasso di tempo, che vedono coinvolte organizzazioni senza scopo di lucro con legami poco chiari (ad es. organizzazioni domiciliate nello stesso luogo fisico, che hanno gli stessi rappresentanti o dipendenti o che hanno molteplici conti intestati allo stesso nome)
- Il cliente trasferisce o intende trasferire fondi alle persone di cui ai primi due punti. Occorre pertanto verificare la controparte delle operazioni disposte.

Con specifico riguardo alle ONP si considerano i seguenti fattori di elevato rischio:

- Con riguardo alla Governance:
 - la ONP non ha personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale o del diritto nazionale di un altro Stato membro
 - Non Esiste una documentazione che illustri le modalità di governance e identifichi i fiduciari della ONP, i membri dell'organo di governo o qualsiasi altra persona che esercita il controllo sulla ONP
 - La struttura giuridica della ONP non prevede, ai fini della sua costituzione, che venga dimostrata la capacità gestionale del suo tesoriere o dei suoi dirigenti
 - La struttura giuridica della ONP non prevede la pubblicazione annuale dei rendiconti finanziari
- Con riguardo ai riscontri reputazionali/notizie negative date dai media:
 - Non risulta agevole stabilire se la ONP e i suoi titolari effettivi, amministratori e alti dirigenti godano di buona reputazione
 - Esiste un buon motivo per cui ciò possa risultare difficile, ad esempio perché la ONP è stata costituita solo di recente (ad esempio negli ultimi 12 mesi)

(GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9). Si può inoltre consultare la mappa delle sanzioni dell'UE all'indirizzo <https://www.sanctionsmap.eu/>

- Fonti pertinenti, affidabili e indipendenti hanno collegato la ONP all'estremismo, a propaganda estremista oppure contatti con il terrorismo o ad attività terroristiche
- La ONP è stata coinvolta in irregolarità o attività criminali, compresi casi di ML/TF, secondo fonti pertinenti, affidabili e indipendenti
- Con riguardo ai metodi di funding:
 - Il funding della ONP è difficile da tracciare
 - La ONP non documenta pubblicamente le sue fonti di funding e queste ultime non sono certificati da revisori contabili
 - I metodi di funding della ONP comportano rischi di ML/TF ovvero la ONP si basa interamente o in larga misura su donazioni in contanti, criptoattività o crowdfunding
 - La ONP è finanziata in parte o in gran parte da donatori privati o da donatori provenienti da paesi associati a rischi più elevati di ML/TF o da paesi terzi ad alto rischio per i quali sono emerse carenze strategiche nei rispettivi regimi di AML/CFT
- Con riguardo ad operazioni in paesi associati a rischi più elevati di ML/TF e in paesi terzi ad alto rischio
 - La ONP opera o presta assistenza in paesi associati a rischi più elevati di ML/TF (valutati sulla base dei fattori di rischio di cui al titolo I dei presenti orientamenti) o in paesi terzi ad alto rischio [quali definiti dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849] o in zone di conflitto
 - È probabile che il rapporto continuativo con la ONP comporti l'esecuzione di operazioni con un ente rispondente ubicato in paesi associati a rischi più elevati di ML/TF o in paesi terzi ad alto rischio

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, quali ad esempio servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo, quali ad esempio, carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, azioni al portatore, operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
- operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati;
- operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
- operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro;
- operazioni rispetto alle quali sussistono dubbi circa le loro finalità;

- rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività quali, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale o triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, oppure ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;
- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti;
- prestiti (compresi mutui) garantiti dal valore di attività in altri paesi, in particolar modo in quei paesi in cui è difficile appurare se il cliente sia il legittimo titolare delle garanzie reali (collateral) o laddove non sia agevole verificare l'identità delle parti che garantiscono il prestito.

C) Fattori di rischio elevato geografici

- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e altri tipi di rischio¹⁶;
- paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali da fonti autorevoli e indipendenti¹⁷;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali¹⁸;
- paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche¹⁹;
- paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali²⁰;

¹⁶ Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

¹⁷ Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

¹⁸ Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

¹⁹ Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol

²⁰ Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

- rapporti e/o le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

6.5 INCLUSIONE FINANZIARIA E CASI PER I QUALI LA BANCA SI ASTIENE DALL'ACCENDERE RAPPORTI

Bilanciamento tra Inclusione finanziaria e riduzione dei rischi

Il Gruppo bilancia attentamente la necessità di inclusione finanziaria con la necessità di mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il Gruppo ha deciso di non vietare in via generale l'offerta di servizi ad intere categorie di clienti associati a un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato (PEP, quali ad esempio money transfer, case gioco ecc.), fatti salvi gli specifici divieti previsti dalla normativa vigente. La decisione si poggia infatti sul principio secondo cui il rischio associato ai singoli rapporti continuativi varierà, anche all'interno di una determinata categoria di clientela e l'applicazione di un approccio basato sul rischio non richiede ai destinatari di rifiutare o interrompere i rapporti continuativi con intere categorie di clienti che si ritiene presentino un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato.

Posti i principi di inclusione finanziaria, tuttavia qualora ci si trovi nell'impossibilità di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela il Gruppo si astiene dall'eseguire l'operazione e dall'instaurare ovvero proseguire il rapporto, valutando l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nei casi in cui non sia possibile esercitare l'astensione a causa della sussistenza di un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero dell'impossibilità di rinviare l'operazione tenuto conto della normale operatività ovvero quando il differimento dell'operazione possa ostacolare eventuali indagini delle Autorità competenti, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, occorre inoltrare immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

È fatto divieto di accendere o proseguire rapporti continuativi o accogliere la richiesta di operazioni nei seguenti casi:

- riconducibili a soggetti interessati da plurime segnalazioni di operazione sospetta e di cui la UIF non abbia proceduto all'archiviazione;
- riconducibili a soggetti che rifiutino di fornire informazioni necessarie per completare l'adeguata verifica;
- riconducibili a soggetti che forniscano indicazioni sul titolare effettivo ovvero sulle altre informazioni richieste manifestamente discordanti da quanto emerge dalle fonti ufficiali (con l'intento di dare all'esterno un'immagine societaria difforme da quella fattuale);
- riconducibili a soggetti presenti nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007;
- banche di comodo;
- operazioni di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime e controllate attraverso azioni al portatore o di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Si fa presente che fuori dai casi su rappresentati in cui vi è un'impossibilità oggettiva di aprire rapporti o eseguire operazioni con tali tipologie di clientela, il Gruppo non prevede il rifiuto o la cessazione generalizzati di rapporti continuativi con intere categorie di clienti che, presentano un rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo più elevato. I singoli clienti o potenziali clienti sono valutati al fine di prevedere misure di adeguata verifica proporzionali al profilo di rischio attribuito.

Si evidenzia che, con specifico riferimento agli Orientamenti EBA (GL/2023/04) in materia di inclusione finanziaria del 31 marzo 2023 recepiti con nota della Banca d'Italia n. 34 del 03 ottobre 2023, il Gruppo disciplina le fattispecie previste (ed in particolare in merito alla clientela particolarmente vulnerabile) nell'ambito del Manuale Antiriciclaggio.

Viene fornita periodica informativa agli Organi aziendali sul ricorrere di tali situazioni.

7. PROFILO DI RISCHIO, MONITORAGGIO RAPPORTO E MISURE ADEGUATA VERIFICA

7.1 ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO

La Banca ha previsto, a seguito delle attività di adeguata verifica, l'assegnazione della clientela ad una delle seguenti classi di rischio:

PROFILO DI RISCHIO	DESCRIZIONE
Irrilevante (punteggio da 1 a 5)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "Irrilevante" tiene conto dei fattori di rischio basso in precedenza indicati. Le misure di adeguata verifica prevedono pertanto una significativa riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti di adeguata verifica, tenendo conto delle misure di adeguata verifica semplificata di seguito descritte.
Basso (punteggio da 6 a 12)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "basso" tiene conto dei fattori di rischio riferibili ad una clientela ordinaria, con una esposizione al rischio contenuta. Le misure di adeguata verifica prevedono che venga applicata una ordinaria estensione e frequenza degli adempimenti di adeguata verifica, sia in sede di apertura di rapporto/operazione occasionale, sia in corso di rapporto.
Medio (punteggio da 13 a 24)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "medio" tiene conto dei fattori di rischio riferibili ad una clientela ordinaria con una esposizione al rischio maggiore rispetto all'analogha clientela ordinaria classificata a rischio "basso". Le misure di adeguata verifica prevedono che venga applicata una estensione e frequenza più elevata –rispetto a quella prevista per i clienti classificati a rischio basso- degli adempimenti di adeguata verifica, sia in sede di apertura di rapporto/operazione occasionale, sia in corso di rapporto.
Elevato (punteggio da 25 a 99)	L'attribuzione del livello di rischio di riciclaggio "elevato" tiene conto dei fattori di rischio elevato in precedenza indicati. Le misure di adeguata verifica prevedono, in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato, una

	intensificazione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti, nonché un doppio livello di controllo nell'iter autorizzativo previsto, tenendo conto misure di adeguata verifica rafforzata di seguito descritte.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Controllate utilizzano profili di rischio in coerenza con i criteri ed i fattori di rischio definiti nella presente Policy adeguati in relazione all'operatività di ciascuna Controllata.

Per gli aspetti più strettamente operativi si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

7.2 CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

In funzione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, nonché le azioni susseguenti da porre in essere, da condursi secondo le modalità operative previste dal Manuale Antiriciclaggio, è di seguito indicata.

PROFILO DI RISCHIO	TEMPISTICA/FREQUENZA AGGIORNAMENTO (*)	ATTIVITA'	AZIONI SUSSEGUENTI (**)
Irrelevante	Cadenza almeno quadriennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a rischio irrilevante e applicazione di misure di adeguata verifica semplificata	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio e adozione di misure di adeguata verifica ordinaria o rafforzata
Basso	Cadenza almeno triennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a basso rischio	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)
Medio	Cadenza almeno biennale	Verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato la classificazione del cliente a rischio medio	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)
Elevato	Cadenza almeno annuale	Verifica dell'andamento del rapporto con i clienti classificati a rischio elevato (Monitoraggio rafforzato)	Ad esito della verifica, eventuale assegnazione del cliente ad un diverso profilo di rischio (***)

(*) La tempistica è puramente indicativa, dovendosi in ogni caso procedere ad un aggiornamento della documentazione ed eventualmente del profilo di rischio in presenza di scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (es., quella di PEP), ovvero dell'inclusione del cliente o del titolare effettivo in liste o elenchi (es. per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento del profilo di rischio è in ogni caso effettuato quando la Banca rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

(**) Nell'ipotesi in cui non si decida di interrompere il rapporto.

(***) L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

Per gli aspetti più strettamente operativi si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio. Le Controllate adottano le medesime scadenze di cui alla Capogruppo.

7.3 SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Le misure di adeguata verifica semplificata adottate dalla Banca in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio, puntualmente declinate nel Manuale Antiriciclaggio, consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti, come di seguito indicato²¹.

A) Modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione

- raccolta dei dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto continuativo con rinvio, fino a un massimo di trenta giorni, per l'effettiva acquisizione della copia del documento.

B) Riduzione delle informazioni da raccogliere

- verifica dei dati relativi al titolare effettivo sub 2)²² attraverso una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- ricorso a presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato a uno specifico utilizzo (es., credito al consumo, fondo pensionistico aziendale);

C) Riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti

- aggiornamento delle informazioni raccolte all'apertura di un nuovo rapporto;
- aggiornamento delle informazioni raccolte all'effettuazione di un'operazione di importo superiore a specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto;

D) Riduzione frequenza e profondità delle analisi nel monitoraggio del rapporto

- controllo costante solo per le operazioni al di sopra di specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto;
- verifica coerenza operazioni al di sopra di specifica soglia definita in relazione alla tipologia natura e scopo del rapporto con scopo e natura rapporto;

²¹ Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando: sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo; vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti Disposizioni; le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio; sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

²² Nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari sono definite "titolare effettivo sub 2".

7.4 SPECIFICHE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Le misure di adeguata verifica rafforzata adottate dalla Banca in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato, puntualmente declinate nel Manuale Antiriciclaggio, consistono:

A) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a:

- identità del cliente e del titolare effettivo;
- assetto proprietario e di controllo del cliente;
- reputazione del cliente e del titolare effettivo;
- natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;
- numero, entità e frequenza delle operazioni attese al fine di verificarne la congruenza con natura e scopo del rapporto dichiarato dal cliente;
- ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio;
- destinazione dei fondi.

B) nell'acquisizione di una maggiore qualità di informazioni attraverso:

- un bonifico a valere su un conto intestato al cliente presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio equivalenti;
- la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo (es. acquisizione di bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari);
- la verifica dell'origine del reddito e del patrimonio, nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela a rischio elevato;
- informazioni accurate, nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante, per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale²³;
- approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio.

C) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:

- controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

D) l'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

²³ In particolare, nei casi di versamenti o di prelievamenti di contante eseguiti mediante società di trasporto valori, i destinatari verificano che la società stessa sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché sulla località di ritiro o di consegna delle somme, sull'importo delle somme ritirate o consegnate e sul taglio delle banconote.

E) Un cliente o un titolare effettivo a cui è assegnato un profilo di rischio alto comporterà la propagazione del rischio anche su soggetti ad essi collegati (es. cointestatari) sulle fattispecie e secondo le modalità sotto riportate (cfr. Capitolo 7.10).

In presenza di soggetti con profilo di rischio elevato e richiesta di affidamenti o revisione di finanziamenti l'approvazione della pratica dovrà contenere specifiche valutazioni circa la concessione anche in funzione al rischio di riciclaggio. In presenza di tali circostanze è previsto che la pratica passi direttamente all'approvazione dell'organo deliberante superiore quando l'organo deliberante fosse la Filiale.

Quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge all'autorizzazione di un alto dirigente (cfr. Capitoli 7.5, 7.6 e 7.7), questi deve acquisire il parere vincolante del Servizio Antiriciclaggio.

Il Gruppo ha previsto il medesimo iter autorizzativo con il parere vincolante del Servizio Antiriciclaggio anche nell'ipotesi di apertura o prosecuzione di rapporti continuativi riconducibili a soggetti segnalati.

7.5 ULTERIORI MISURE RAFFORZATE PREVISTE PER SOGGETTI INDIVIDUATI COME PEPs

Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, le persone politicamente esposte (o PEP) sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo. Al riguardo si precisa che le misure di adeguata verifica rafforzata non trovano applicazione nel caso in cui le predette persone politicamente esposte agiscano in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, la Banca può adottare misure di adeguata verifica ordinarie o semplificate della clientela, appartenente alla pubblica amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti.

A tal fine, la Banca e le Controllate, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente nell'ambito del Questionario KYC, utilizza specifiche fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità italiane (es. Anagrafe degli Amministratori locali) ovvero database di natura commerciale (es. world check) integrati con il sistema informativo in uso per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrano nella definizione di PEP.

A tali soggetti trovano applicazione oltre alle misure rafforzate sopra individuate (cfr. Capitolo 7.4) anche le seguenti:

- in relazione ai rapporti continuativi già aperti, nell'ambito dell'attività di controllo costante, verificare l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello status di PEP del cliente o del titolare effettivo del rapporto. A questo fine, oltre alle fonti informative esterne, sono utilizzate in maniera integrata tutte le informazioni comunque in possesso (es. informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID ove rilevante);
- quando il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione di PEP, è prevista l'autorizzazione dell'Alto Dirigente, oltre che l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo anche per l'esecuzione dell'operazione occasionale al fine della valutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio. Preventivamente all'autorizzazione a procedere da parte dell'alto dirigente, questi acquisisce il parere del Servizio Antiriciclaggio e potrà dar corso all'autorizzazione solo dopo aver ottenuto il parere vincolante del Servizio Antiriciclaggio;

- adottando le misure rafforzata di cui al Capitolo 7.4, acquisire tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine del patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell'operazione occasionale. A tal fine sono raccolte informazioni idonee ad escludere ragionevolmente che i fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose;
- eseguire un monitoraggio rafforzato (cfr. Capitolo 7.4 e 7.2), anche ai fini della rilevazione di eventuali elementi di anomalia riconducibili alla PEP esaminando le informazioni utili a valutare il rischio e la coerenza dell'operatività svolta con il relativo profilo economico patrimoniale.
- nell'ambito del processo di acquisizione del Questionario Kyc, sia in fase di apertura della relazione sia in caso di monitoraggio del rapporto, la riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi è un elemento da considerare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

La perdita dello status di Pep non comporta automaticamente l'abbassamento del profilo di rischio ma occorre procedere a specifiche valutazioni di rischio con parere da parte del Servizio Antiriciclaggio.

7.6 PARTICOLARI DISPOSIZIONI RAFFORZATE IN PRESENZA DI RAPPORTI DI CORRISPONDENZA TRANSFRONTALIERI CON INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI RISPONDENTI IN UN PAESE TERZO

Il Gruppo attualmente non svolge tale servizio. Qualora intenda svolgere tale attività si rimanda al Capitolo 4.10 nonché all'implementazione delle misure sotto riportate.

In presenza di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo, sono applicate misure di adeguata verifica rafforzata applicate nei confronti dell'intermediario rispondente in funzione del rischio, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio geografico indicati nell'Allegato 2, lettera C del Decreto Antiriciclaggio. Non sono incluse le operazioni una tantum o il semplice scambio di chiavi Swift.

In particolare, la Banca accerta, tramite il Servizio Antiriciclaggio ed il Settore Estero, che i rispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.

Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno:

- a) l'acquisizione di informazioni idonee a individuare con chiarezza gli assetti proprietari del rispondente;
- b) l'acquisizione, presso il rispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività da esso svolte, anche con riferimento ai servizi prestati ai clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l'intermediario destinatario degli obblighi rafforzati;
- c) che la Banca, quando i clienti del rispondente hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, si assicuri, anche con verifiche a campione, che il rispondente: i) assolva agli obblighi di adeguata verifica della propria clientela, incluso il controllo costante; ii) possa fornire al destinatario stesso, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o a specifiche operazioni.

La Banca deve valutare attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro; eventuali lacune informative sono prese in considerazione ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio del rispondente e dalla valutazione di non aprire o interrompere il rapporto.

La Banca acquisisce un'espressa attestazione del rispondente circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste. A tal fine richiede la compilazione del Questionario Wolfsberg;

d) l'acquisizione e la valutazione di informazioni pubblicamente disponibili sulla reputazione del rispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli a fini antiriciclaggio a cui lo stesso è sottoposto. A questo scopo, la Banca si avvale dei rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI;

e) l'autorizzazione, per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio, dell'Alto Dirigente, preferibilmente non coincidente con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. A questo fine, l'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza richiedendo altresì il parere preventivo e vincolante del Servizio Antiriciclaggio;

f) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con il rispondente e i rispettivi obblighi. Occorre individuare quali soggetti (e con quali modalità) possono accedere al servizio bancario di corrispondenza (es., se il conto di corrispondenza può essere utilizzato da altre banche aventi accordi con il rispondente) nonché a definire le responsabilità del rispondente in relazione agli obblighi antiriciclaggio.

L'accordo prevede anche:

- le modalità attraverso le quali il destinatario può monitorare il rapporto di corrispondenza per accertare se il rispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed effettui gli altri controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio;
- l'obbligo per il rispondente di fornire al destinatario, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o determinati clienti del rispondente;

g) un controllo costante del rapporto con il rispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto; in questo ambito, la Banca adotta procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi;

h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, acquisendo idonea documentazione. A questo scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del rispondente. Se il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante.

Non sono consentiti aprire conti di corrispondenza che possano essere utilizzati indirettamente da altri intermediari (i quali, pertanto, hanno un rapporto diretto con il rispondente ma non con il destinatario, di seguito denominati "corrispondenti indiretti).

7.7 RAPPORTI CONTINUATIVI OD OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO

Nei casi di rapporti continuativi e operazioni di qualsiasi natura che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, è necessario procedere alle seguenti attività, in aggiunta delle misure già previste al Capitolo 7.4:

- a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo (cfr. Capitolo 7.4) ed in particolare sulle motivazioni relative all'apertura del rapporto in Italia;
- b) acquisire informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
- c) acquisire informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- d) acquisire i dati identificativi della controparte dell'operazione che coinvolge Paesi terzi ad alto rischio e le relazioni intercorrenti con quest'ultima.

Prima dell'apertura o la prosecuzione di rapporti ovvero l'esecuzione di operazioni che coinvolgano Paesi terzi ad alto rischio occorre richiedere l'autorizzazione dell'alto dirigente che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio in rapporti/operazioni con tali Paesi ed il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio. Preventivamente all'autorizzazione dell'apertura o prosecuzione dei rapporti, l'alto dirigente deve richiedere il parere vincolante del Servizio Antiriciclaggio.

Nell'ambito del controllo costante del rapporto od esecuzione di operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio è eseguito un monitoraggio rafforzato (cfr. Capitolo 7.4 e 7.2), anche ai fini della rilevazione di eventuali elementi di anomalia riconducibili al rapporto od operazione con tali Paesi esaminando le informazioni utili a valutare il rischio e la coerenza dell'operatività svolta con il relativo profilo economico patrimoniale.

Nell'ambito del processo di acquisizione del Questionario di adeguata verifica (Questionario Kyc), sia in fase di apertura della relazione sia in caso di monitoraggio del rapporto, la riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi è un elemento da considerare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Il Gruppo definisce che le misure di adeguata verifica rafforzata su descritte, siano applicate almeno ai seguenti casi, per brevità richiamati come "fattispecie che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio":

- clienti o i cui titolari effettivi con residenza o cittadinanza o sede legale in detti Paesi o stretti legami personali e professionali con detti Paesi ove noti;
- i fondi sono generati in detti Paesi
- operazioni che prevedano la trasmissione, il transito o triangolazioni di fondi da/verso Paesi terzi ad alto rischio da parte di qualsiasi cliente/esecutore.

Per stretti legami personali o professionali si intendono:

- attività lavorativa o altri interessi finanziari o legali (es. origine del patrimonio o dei fondi, entrate/spese, o immobili o diritti di proprietà o altri diritti esercitabili);
- avvio di rapporti intestati a clienti collegati con soggetti (legale rappresentante, esecutore, esponenti aziendali, coniugi o conviventi ove noti) con domicilio o residenza o cittadinanza o collegamenti con detti Paesi.

7.8 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN RAPPORTI CON INTERMEDIARI TERZI COMMITTENTI

Ai fini dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica, nell'ambito dei servizi d'investimento con terzo intermediario bancario o finanziario (**intermediario committente**) gli intermediari del Gruppo devono preliminarmente richiedere il ruolo e la posizione assunta dall'intermediario medesimo che agisce per conto del proprio cliente (l'investitore).

In particolare, possono distinguersi due casi:

1) L'intermediario committente **agisce non solo per conto ma anche in nome del cliente**, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra il proprio cliente (l'investitore) e il destinatario controparte. Secondo questo schema l'intermediario committente non è, pertanto, l'intestatario degli strumenti finanziari (la cui titolarità fa capo direttamente all'investitore). In questo caso gli intermediari del Gruppo che prestano servizi di investimento adottano le disposizioni previste al Capitolo 4.7.

2) L'intermediario committente **agisce per conto del cliente ma in nome proprio (nominee)**, quale controparte diretta dell'intermediario del Gruppo che presta servizi di investimento, avendo, ad esempio, ricevuto dal proprio cliente (l'investitore) mandato a gestirne il patrimonio o comunque a effettuare una o più operazioni di investimento. In tale circostanza l'intermediario è cliente ma operando per conto del proprio cliente (investitore) assume rilevanza ai fini dell'adeguata verifica anche quest'ultimo. Tale fattispecie ricorre ad esempio in caso di sottoscrizione del rapporto di gestione da parte di un intermediario in nome proprio ma per conto di propri clienti (es. nell'ambito del servizio di gestione di portafogli prestato dall'intermediario committente alla propria clientela che opera pertanto in conto terzi).

In sostanza rientra nella fattispecie in esame l'intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento che richiede l'apertura del rapporto in nome proprio e per conto del cliente (partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato senza rappresentanza.

In questa ipotesi, l'intermediario committente - quale controparte diretta dell'intermediario del Gruppo che presta servizi di investimento - diviene l'intestatario del rapporto, pur agendo in base a specifiche istruzioni impartite dal proprio cliente.

Nell'operatività di cui al punto 2 l'intermediario del Gruppo che presta servizi di investimento adotta i seguenti presidi.

L'intermediario committente assume la posizione di cliente dell'intermediario del Gruppo che presta servizi di investimento. In questo caso, in situazioni di basso rischio, l'intermediario del Gruppo può limitarsi ad acquisire i soli dati identificativi dell'investitore per conto del quale l'intermediario committente agisce (e del suo titolare effettivo *sub 2*, laddove non sia una persona fisica) se:

- l'intermediario committente rientra tra gli intermediari potenzialmente a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri sopra rappresentati (cfr. par. 6.3);
- l'intermediario del Gruppo ha adottato misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso al rapporto continuativo con l'intermediario committente sia basso, considerando, tra l'altro, l'attività del committente, la tipologia di clientela servita e i Paesi nei quali esso offre i propri servizi;
- l'intermediario del Gruppo si assicura che l'intermediario committente applichi ai propri clienti misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio; in particolare, il destinatario, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili ovvero acquisite direttamente dall'intermediario committente, valuta l'idoneità

delle procedure di adeguata verifica da questo adottate (es. acquisizione del Questionario Wolfsberg, Policy Antiriciclaggio);

- l'intermediario del Gruppo adotta misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che l'intermediario committente sia in grado di fornire, su richiesta, tutti i dati raccolti relativi agli investitori nonché ogni altra informazione rilevante relativa agli stessi o a specifiche operazioni (attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali all'atto della sottoscrizione delle quote o verificando a campione la capacità dell'intermediario di trasmettere le informazioni richieste sull'adeguata verifica della clientela).

L'intermediario del Gruppo valuta attentamente la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute e prende in considerazione eventuali lacune informative ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio dell'intermediario committente.

Se le condizioni non sono tutte rispettate o vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'intermediario del Gruppo che presta servizi di investimento applica all'intermediario committente misure rafforzate di adeguata verifica e valuta di non instaurare o interrompere rapporti continuativi con tali soggetti.

Qualora l'intermediario operi in conto e nel proprio esclusivo interesse (per proprie esigenze di tesoreria) si applicano le misure previste per la clientela e ove ne ricorrano i presupposti adottando misure di adeguata verifica semplificata sul cliente intermediario (cfr. Capitolo 7.3).

Posto quanto sopra, come anche chiarito dalla Banca d'Italia nelle proprie FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia a partire dal 2019, nell'ipotesi di prestazione del servizio di esecuzione di ordini o di RTO nei confronti di un altro intermediario, che opera per conto di propri clienti senza spenderne il nome, non sembra configurarsi il caso cui si riferisce il presente Capitolo (nella quale uno degli intermediari assolve a una funzione di mera intermediazione rispetto al servizio prestato in via principale dall'altro intermediario al cliente), ma si instaurano piuttosto due rapporti autonomi (uno tra i due intermediari, e l'altro tra il cliente/investitore e l'intermediario al quale il cliente ha conferito mandato).

Questo assetto porta a escludere che l'intermediario che presta i servizi sopra ricordati e con le modalità pure sopra descritte sia tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti, e si può quindi limitare a svolgere l'adeguata verifica dell'intermediario suo cliente e del titolare effettivo sub 2) di quell'intermediario. L'intermediario che presta i servizi assicura, in ogni caso, nei rapporti con l'intermediario suo cliente, l'efficace mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connessi con queste tipologie di operatività.

Nel considerare il caso in cui l'intermediario committente operi per conto del cliente ma in nome proprio (condizione di cui al precedente punto 2), menziona, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui il committente abbia ricevuto dal proprio cliente mandato a gestirne il patrimonio o comunque ad effettuare una o più operazioni di investimento e fa specifico riferimento alla circostanza che il committente agisca in base a specifiche istruzioni di acquisto o vendita impartite dal proprio cliente.

Anche nell'ipotesi di un mandato generale per la gestione di portafogli o per la gestione patrimoniale in fondi è infatti possibile che i clienti impartiscano specifiche istruzioni al gestore. L'intermediario del Gruppo ("destinatario controparte") che presta servizi di investimento per il tramite di un intermediario committente, il quale svolge

attività di GPF o GP senza spendere il nome dei propri clienti, è tenuto quindi a svolgere l'adeguata verifica degli investitori sottostanti (e si può limitare, in condizioni di basso rischio, ad acquisirne i dati identificativi) nei casi in cui questi ultimi abbiano impartito all'intermediario committente specifiche istruzioni di acquisto/vendita (eventualmente anche rispondendo a una proposta proveniente dal committente).

Si può invece escludere che l'Intermediario del Gruppo sia tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti nell'ipotesi in cui il committente che svolge attività di gestione patrimoniale non abbia ricevuto da essi istruzioni specifiche. L'Intermediario del Gruppo potrà quindi limitarsi a svolgere l'adeguata verifica del committente, suo cliente, e del titolare effettivo sub 2) di quel committente. L'Intermediario del Gruppo assicura, in ogni caso, nel rapporto con il committente, l'efficace mitigazione dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connessi con queste tipologie di operatività.

7.9 SOGGETTO INTERESSATO DA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Per il dettaglio del processo di valutazione e di segnalazione di operazione sospetta all'UIF (per brevità SOS) si fa rinvio al Capitolo 9 del presente documento.

Come detto, il Gruppo applica misure di adeguata verifica rafforzata (cfr. Capitoli 7.4) al soggetto interessato da SOS fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato rischio di riciclaggio.

Precisamente, qualora provveda all'inoltro della segnalazione di operazione sospetta all'UIF, il Responsabile Antiriciclaggio, in qualità di Responsabile SOS, provvede a:

- alimentare la lista riservata dei soggetti interessati da SOS
- classificare il cliente interessato da SOS nella fascia di rischio alto ed applicare le regole di propagazione di cui al Capitolo 7.10
- invitare il segnalante a valutare l'eventuale estinzione del rapporto

Pertanto, mediante l'innalzamento del punteggio antiriciclaggio nell'anagrafica del soggetto interessato da SOS, tutte le strutture aziendali possono riscontrare la presenza di un elemento di rischio. Qualora il soggetto segnalato estingua tutti i rapporti del soggetto, nel momento in cui il medesimo dovesse richiedere, a distanza di tempo, l'esecuzione di operazioni o l'avvio di nuovi rapporti, si potrà, comunque, rilevare l'elemento di rischio.

In attesa di riscontro da parte dell'UIF, il soggetto interessato da SOS viene sottoposto a tutte le misure rafforzate previste per i clienti classificati a rischio alto (cfr. Capitolo 7.4).

Prima dell'apertura di rapporti in capo ad un cliente interessato da segnalazione di operazione sospetta occorre richiedere l'autorizzazione dell'alto dirigente o di un suo delegato. Preventivamente all'autorizzazione, l'alto dirigente deve richiedere il parere preventivo del Servizio Antiriciclaggio e potrà rilasciare l'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere vincolante del Servizio Antiriciclaggio.

Qualora pervenga da parte dell'UIF il feed back ai sensi dell'art. 41 Decreto Antiriciclaggio circa l'archiviazione della segnalazione, il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio valuterà se ricondurre il soggetto interessato da SOS al livello di rischio che lo stesso aveva prima della SOS con relativa cessazione delle misure rafforzate. Ciò solo qualora si riscontri l'effettiva assenza di fattori di alto rischio, dopo avere analizzato, altresì, la movimentazione ed i rapporti in essere. La valutazione svolta circa la decisione di downgrade è formalizzata e motivata dal Servizio Antiriciclaggio.

7.10 PROPAGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Con la presente Policy, si definisce che i soggetti a rischio alto per i quali scatta il meccanismo di propagazione siano quelli interessati dagli specifici fattori di rischio indicati nel seguente elenco (c.d. soggetti contagianti):

- soggetti qualificati come Persone Politicamente Esposte, nonché i loro familiari e coloro che con le PEP intrattengono notoriamente stretti legami;
- soggetti interessati da invio a UIF di segnalazione di operazione sospetta;
- soggetti residenti o con cittadinanza o con legami personali o professionali in Paesi terzi ad alto rischio;
- a seguito della valutazione in relazione ai soggetti interessati da provvedimenti delle Autorità per procedimenti penali o misure cautelari.

Con riferimento alle categorie di clienti sopra individuate, con la presente Policy si definisce che il meccanismo di "propagazione automatica" del profilo di rischio alto si applichi nei confronti dei seguenti soggetti collegati (c.d. soggetti contagiati):

- delegati del soggetto;
- deleganti il soggetto;
- cointestatari di rapporti continuativi;
- titolari effettivi relativi a clienti "contagianti";
- legale rappresentante nel caso in cui il soggetto "contagiante" sia una persona giuridica;
- società di appartenenza qualora il soggetto "contagiante" sia legale rappresentante, titolare effettivo o socio;
- soggetti notoriamente collegati al soggetto "contagiante".

7.11 ULTERIORI MISURE IN CASO DI AFFIDAMENTI

In via generale si sottolinea l'importanza delle interrelazioni esistenti tra rischio di credito e rischio di riciclaggio. Pertanto, per qualsiasi affidamento, il proponente in sede di delibera dovrà effettuare, oltre le valutazioni riguardanti il rischio di credito, anche approfondite valutazioni del rischio di riciclaggio.

La Banca procede per ciascuna richiesta di finanziamento a identificare, valutare e gestire il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato a detto rapporto.

A tale scopo, quindi, la Banca:

- considera le finalità del credito;
- considera in che misura la relazione di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente e dalla Banca con la linea di credito dia luogo a un rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In tale contesto è approfondita la natura della relazione tra le parti;
- prende in considerazione, al fine della valutazione del profilo di rischio, tutte le informazioni ottenute per valutare il merito creditizio, quali ad es. le finalità del credito, occupazione, origine delle fonti utilizzate per il rimborso, composizione del nucleo familiare e persone a carico, impegni finanziari e spese relative al loro servizio, spese regolari, garanzie reali (per prestiti garantiti), altre garanzie personali e le eventuali relazioni tra soggetti che intercorrono nel finanziamento. Al proposito si rimanda al Regolamento del Credito;
- in caso di rischio alto associato al cliente, adotta misure rafforzate al fine di valutare l'utilizzo del finanziamento e l'origine dei fondi utilizzati per il rimborso del credito e valuta la coerenza e la provenienza dei fondi forniti come

garanzia. Valuta, inoltre, se le informazioni raccolte sono coerenti con la conoscenza che la Banca ha del cliente, della sua attività professionale ovvero del suo profilo socio-economico.

7.12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ A DISTANZA

In via generale, qualora sia prevista l'identificazione a distanza in fase di apertura di rapporto continuativo o qualora sia condotto a distanza o nel caso l'operazione occasionale venga eseguita a distanza, occorre:

- a) adottare misure adeguate per accertare l'identità del cliente; e
- b) valutare se la modalità a distanza della relazione o di una operazione occasionale dia luogo a un aumento del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in tal caso, adottare di conseguenza le misure di adeguata verifica rafforzata. Nel valutare il rischio associato a relazioni a distanza, i destinatari dovrebbero tenere conto dei fattori di rischio attinenti ai canali distributivi (cfr. Capitolo 6.2).
- c) laddove il rischio associato a un rapporto continuativo a distanza o a una operazione occasionale è alto, occorre applicare misure di adeguata verifica rafforzata (cfr. Capitolo 7.4). Occorre in particolare considerare se siano appropriate misure rafforzate per verificare l'identità del cliente o un monitoraggio continuo e rafforzato del rapporto.
- d) l'uso di mezzi di identificazione elettronica non dà di per sé un aumento del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in particolare laddove questi mezzi elettronici forniscono un elevato livello di garanzia ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 (es. spid).

Posto quanto sopra, quindi nel caso di adeguata verifica a distanza, il Gruppo - in fase di apertura del rapporto o di monitoraggio nel tempo del medesimo - in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con l'esecutore, effettua, alternativamente, riscontri ulteriori come di seguito indicato:

- contatto telefonico su utenza fissa (welcome call);
- invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;
- bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario;
- richiesta di invio di documentazione controfirmata;
- verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici;
- incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi;
- meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza.

In merito valgono altresì le indicazioni di cui al Capitolo 6.2 sull'adeguata verifica a distanza.

Utilizzo di mezzi tecnologici innovativi per verificare l'identità

La Direttiva AML è tecnologicamente neutra e i destinatari possono scegliere di utilizzare mezzi elettronici o documentari, o una combinazione di questi, per dimostrare l'identità dei propri clienti; ma occorre comunque assicurarsi che tali evidenze siano basate su dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti.

Qualora il Gruppo intenda utilizzare mezzi tecnologici innovativi ai fini dell'identificazione e verifica dovrebbero valutare la misura in cui l'uso di soluzioni

tecnologiche innovative può gestire, o potrebbe incrementare, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare con la modalità a distanza. Nell'ambito della valutazione, occorre avere una visione chiara su:

- a) ICT e rischi per la sicurezza, in particolare il rischio che la soluzione innovativa possa essere inadeguata o inaffidabile o possa essere manomessa;
- b) rischi qualitativi, in particolare il rischio che le fonti di informazione utilizzate a fini di verifica non siano sufficientemente indipendenti e affidabili e pertanto non siano conformi al diritto dell'Unione o nazionale; e il rischio che la portata della verifica dell'identità fornita dalla soluzione innovativa non sia commisurata al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al rapporto continuativo;
- c) rischi legali, in particolare il rischio che il fornitore di soluzioni tecnologiche non rispetti la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati; e
- d) rischi di frode di identità, ovvero il rischio che un cliente non sia chi afferma di essere. I destinatari dovrebbero anche considerare il rischio che la persona non sia una persona reale.

Qualora si intenda utilizzare un fornitore esterno, piuttosto che sviluppare internamente la propria soluzione innovativa, il Gruppo e le Componenti che si avvalgono di tali soluzioni rimangono pienamente responsabili del rispetto dei propri obblighi in materia di adeguata verifica della clientela. Devono essere chiari i rapporti con il fornitore della soluzione innovativa (ad esempio se si tratta di un rapporto di esternalizzazione o se l'uso della soluzione innovativa costituisce una forma di affidamento a una terza parte di cui al Capitolo 4.7) e devono essere adottate misure sufficienti per accertarsi che il fornitore di soluzioni innovative:

- a) sia registrato presso le autorità nazionali competenti per consultare e conservare dati personali secondo le disposizioni giuridiche dell'UE, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD) e della relativa legislazione di attuazione;
- b) consulti e utilizzi una gamma sufficiente di dati provenienti da diverse fonti e relativi a diversi periodi di tempo, tenendo conto in particolare del fatto che:
 - i. in un contesto a distanza, la prova elettronica basata sul passaporto di un cliente difficilmente sarà sufficiente senza controlli accessori ad assicurare che il cliente sia chi afferma di essere e che il documento non sia stato manomesso; ed
 - ii. è improbabile che una singola fonte di dati o un singolo punto nel tempo siano sufficienti a soddisfare gli standard di verifica nella maggior parte delle situazioni
- c) sia contrattualmente vincolato a rispettare i doveri stabiliti dall'accordo e le norme vincolanti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, e a informare immediatamente l'impresa in caso di cambiamenti; e
- d) operi in modo trasparente, affinché l'impresa sappia in ogni momento quali controlli sono stati effettuati, quali fonti sono state utilizzate, quali risultati sono stati ottenuti e quanto sono robusti questi risultati.

Qualora il fornitore esterno sia un'impresa stabilita in un paese terzo, il Gruppo valuta i rischi legali, i rischi operativi e i requisiti di protezione dei dati ad essi associati e attenuare tali rischi in modo efficace.

Le valutazioni in merito alla soluzione tecnologica sono adeguatamente documentate. Al proposito si rimanda anche alle Politiche per l'esternalizzazione di funzioni aziendali.

Qualora venga valutato percorribile lo svolgimento dell'operatività a distanza, tale modalità costituisce nuovo canale di operatività da sottoporre ad iter autorizzativo già descritto ai precedenti Capitoli 4.10. Il Servizio Antiriciclaggio è preventivamente sentita al fine di valutare gli specifici meccanismi di cui si intende avvalersi per effettuare le attività di riscontro sopra individuate nonché sui profili di rischio che caratterizzano ciascuno di questi strumenti e sui relativi presidi di sicurezza.

7.13 PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Alle strutture interne autorizzate ad instaurare, per conto di ciascuna Società del Gruppo, rapporti contrattuali con i terzi, talvolta vengono richieste, dalle controparti interessate, indicazioni circa la propria titolarità effettiva.

Il Decreto Antiriciclaggio stabilisce infatti che le imprese dotate di personalità giuridica ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. A tal fine il Decreto disciplina i criteri per la determinazione e le modalità con cui devono provvedervi, anche ai fini della relativa comunicazione ai terzi individuati dal Decreto stesso.

Il percorso di determinazione del Titolare Effettivo delle Società del Gruppo a cura del Consiglio di Amministrazione deve svilupparsi, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, attraverso l'analisi dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 20 del Decreto Antiriciclaggio, secondo cui, come detto, alle Definizioni:

- comma 1 (criterio generale): Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo;
- comma 2: nel caso in cui il Cliente sia una società di capitali:
 - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;
- comma 3: nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante;
- comma 5: Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Nell'ambito del verbale della seduta consiliare tenutosi allo scopo dell'individuazione della titolarità effettiva di ciascuna Società del Gruppo, è descritto accuratamente il processo di identificazione nonché sono conservati agli atti, per un periodo non inferiore a cinque anni, le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva nonché la documentazione utilizzata a tal fine.

Ultimato l'iter di identificazione della titolarità effettiva, ciascuna Società del Gruppo comunicherà, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dell'11 marzo 2022 n. 55, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Tale iter dovrà essere previsto anche in caso di variazione della titolarità effettiva.

7.14 VALUTAZIONE DI SOGGETTI NON RIENTRANTI DIRETTAMENTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il Gruppo ha previsto, in un'ottica di contenimento del rischio legale e reputazionale cui risulta esposta, una ulteriore misura gestionale volta a mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che prevede un processo di valutazione più selettivo, con riguardo ai fornitori di beni o di servizi esternalizzati secondo anche quanto definito nelle Politiche in materia di esternalizzazioni e nel Regolamento Spese.

8. CONSERVAZIONE/REGISTRAZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI

Principio generale

Il Gruppo conserva i documenti e le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché le altre scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla chiusura del rapporto continuativo ovvero dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Normativa di riferimento

In data 24.03.2020 Banca d'Italia ha emanato un Provvedimento in materia di "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".

Il citato Provvedimento prevede, con riferimento ai rapporti continuativi instaurati con il cliente, alle operazioni occasionali e alle operazioni su rapporto, che la conservazione avvenga attraverso sistemi informatizzati:

- che garantiscano l'accessibilità completa e tempestiva ai dati ed alle informazioni conservate da parte di Banca d'Italia, UIF o altra autorità competente;
- che garantiscano l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e non siano alterabili dopo la loro acquisizione; • per i quali siano adottate misure idonee finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati;
- che garantiscano la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Il Provvedimento individua e disciplina due distinti obblighi concernenti la "conservazione" e la "messa a disposizione" dei dati e delle informazioni alle Autorità offrendo ai soggetti obbligati la possibilità di adottare differenti modalità operative, da indicare nel documento di policy antiriciclaggio, con le quali rendere disponibili le informazioni, purché sia garantito il rispetto dei requisiti normativamente previsti ed in particolare:

- con l'estrazione dei dati dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle Disposizioni
- con l'adozione di archivi dedicati (c.d. "archivi standardizzati"), conformi agli
- standard previsti dalle Disposizioni stesse. Tra questi rientra l'archivio già istituito (AUI), modalità a cui Banca Valsabbina continuerà a fare affidamento nel rispetto delle nuove regole di registrazione emanate.

Gli intermediari del Gruppo si avvalgono, per gli obblighi di registrazione, di società informatica specializzata dotata di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. L'outsourcer è tenuta a rispettare gli standard tecnici e le caratteristiche richieste. Resta ferma, comunque, la responsabilità degli intermediari del Gruppo del presidio dei rischi derivanti dalle scelte effettuate e di mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate all'outsourcer. A tal fine è assicurato agli intermediari del Gruppo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione attraverso specifica clausola nel contratto di outsourcing che deve contenere almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di

rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;

- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Gli intermediari del Gruppo mantengono il pieno controllo della corretta e completa registrazione dei dati e delle informazioni rilevanti attraverso la definizione di specifici controlli di I e II livello descritti rispettivamente nel Manuale Antiriciclaggio e nel Regolamento del Servizio Antiriciclaggio.

Procedura adottata ed esclusioni

Con riferimento a quanto sopra enunciato, la cui decorrenza è stata fissata dalla norma nel 01.01.2021, l'outsourcer CEDACRI, già incaricato della gestione esternalizzata - Procedurale/IT - del processo di conservazione e registrazione ha inviato alla Banca in data 31.12.2020 una formale comunicazione con la quale ha confermato di aver attivato un protocollo nel quale sono indicate le attività afferenti le procedure idonee al recepimento delle disposizioni di Banca d'Italia, efficaci dal primo gennaio 2021.

In tale ambito, come premesso, Banca Valsabbina in accordo con l'outsourcer ha deciso di adottare l'archivio standardizzato in linea di continuità con l'AUI nonché di recepire ed applicare la facoltà di esenzione dalla messa a disposizione delle informazioni di cui all'art. 8 del citato Provvedimento, di cui si riporta di seguito il testo:

Articolo 8 (Esenzioni) .

I destinatari possono non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;

b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio; d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia. 2.

I destinatari indicano nel documento di policy antiriciclaggio se si avvalgono di una o più delle esenzioni previste dal comma 1 e si attengono alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo

A tale scopo, è stata implementata una specifica tabella decisionale, presente nelle procedure fornite dall'outsourcer, (ndr. tab. 815) che annovera, alla data del presente aggiornamento, un elenco di nr 48 S.A.E., riconducibili alle tipologie di entità richiamate

all'art. 8 "ESENZIONI" commi a, b e c, che vengono pertanto esclusi dalla registrazione in AUI dei relativi rapporti ed operazioni.

La decisione di adottare l'archivio standardizzato di cui all'allegato 2 del Provvedimento di Banca d'Italia del 24.03.2020 vale anche per le Controllate.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio ai Manuali operativi.

9. LE OPERAZIONI SOSPETTE

Qualora gli intermediari del Gruppo sappiano, sospettino o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, procedono all'inoltro di una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) adottando le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione.

Per il Gruppo è stata definita e formalizzata nella normativa interna una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura. L'iter della segnalazione prevede una doppia valutazione delle operazioni sospette. La procedura individuata prevede un contenuto numero di livelli attraverso i quali transita la segnalazione prima di giungere al "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", indicato dalla normativa come "titolare dell'attività, rappresentante legale o suo delegato"; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale responsabile. L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione. Ciò agevola i controlli interni e assicura la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni che hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili. In tale ambito, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, è altresì previsto che il Responsabile delle SOS fornisca tempestivamente al Responsabile Antiriciclaggio²⁴ – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione al fine di procedere all'innalzamento del profilo di rischio dei clienti stessi e ai soggetti ad essi collegati.

I competenti organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare impulso alla segnalazione.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo appena i predetti intermediari vengono a conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi di sospetto.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette gli intermediari del Gruppo fanno riferimento agli indicatori di anomalia emanati dalla UIF e agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali

²⁴ Nel modello attualmente adottato il Responsabile SOS di Gruppo coincide nel Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo

emanati e periodicamente aggiornati dall'UIF. Inoltre, l'invio delle SOS alla UIF è effettuato con le modalità tempo per tempo definite nelle istruzioni della UIF.

La segnalazione di operazione sospetta di soggetti comuni al Gruppo costituisce elemento di valutazione del profilo di rischio di Gruppo ai fini dell'attribuzione della fascia di rischio alta (cfr. Capitolo 4.11). Pertanto, sono istituiti scambi informativi tra gli Società del Gruppo e la Capogruppo che assicurano il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali nonché l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 38 e 39 del Decreto Antiriciclaggio.

9.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante, a tutela dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale.

I soggetti obbligati alla segnalazione devono assicurare la "massima riservatezza" dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

9.1.1 Riservatezza aziendale interna

Gli intermediari si devono organizzare al fine di adottare ogni misura volta a garantire la completa riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del loro delegato.

Il documento originale della segnalazione viene custodito dal Responsabile del Servizio Antiriciclaggio (che attualmente riveste anche il ruolo di Responsabile SOS).

9.2 DIVIETO DI COMUNICAZIONE

L'art. 39 del Decreto Antiriciclaggio sancisce il divieto di comunicare a terzi il contenuto della segnalazione di operazione sospetta.

Come si evince dal disposto normativo: "Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

Il divieto non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

Inoltre, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano la Banca, altre società del Gruppo e altri intermediari bancari e finanziari (intermediari collocatori), il divieto non impedisce la comunicazione tra gli intermediari a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal Decreto Antiriciclaggio, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

9.3 FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI

La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica direttamente alla Banca o altra Società del Gruppo segnalante, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39 del Decreto Antiriciclaggio.

Questa "informazione di ritorno" assume una valenza di estremo rilievo. Tale flusso, infatti, consente alla Capogruppo e alle altre Società del Gruppo di affinare il proprio processo di valutazione, individuando determinate tipologie di operazioni o situazioni che non vengono considerate sospette da parte delle Autorità preposte. Ciò contribuisce ad un innalzamento della qualità delle successive segnalazioni e nel processo di adeguata verifica con particolare riferimento alla profilazione della clientela e alle diverse fasi da applicarsi secondo un approccio basato sul rischio.

Eventuali archiviazioni possono essere valutate dal Servizio Antiriciclaggio ai fini di una variazione del profilo di rischio.

Il processo va attentamente valutato e supportato da idonea documentazione atta a comprovare le valutazioni condotte.

L'iter valutativo e le scelte effettuate vanno specificatamente formalizzate a cura del Servizio Antiriciclaggio.

10. FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il finanziamento al terrorismo consiste, di norma, in qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Come nel riciclaggio, anche nella prevenzione di questo reato gioca un ruolo fondamentale la capacità dell'intermediario di conoscere adeguatamente il cliente e le finalità delle operazioni.

Questo processo è in qualche modo agevolato dalla pubblicazione, da parte di organismi internazionali, di liste di nominativi ai quali deve essere interdetta ogni possibilità di accedere a rapporti o operazioni bancarie.

Le liste che includono paesi o istituzioni finanziarie con le quali è interdetta l'operatività, sono costantemente controllate attraverso la verifica della eventuale presenza di alcuno di questi nominativi nelle nostre anagrafiche.

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo il Gruppo:

- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;

- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'UIF;
- effettua in via automatizzata controlli anagrafici ed effettua confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall'ONU OFAC e dai Regolamenti CE.
- applica le misure di congelamento dei fondi e delle disponibilità economiche nei confronti dei soggetti per i quali sia stata accertata l'identità di soggetto designato;
- comunica alla UIF, le misure applicate ai sensi del D. Lgs. 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4 -ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4 -bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche;
- comunica tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le predette comunicazioni sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
- controlla costantemente le liste e i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con gli elenchi pubblicati dalle autorità.

11. EMBARGHI

Sono previste misure restrittive e sanzionatorie a carico sia di governi di Paesi terzi, sia di entità non statali, persone fisiche o giuridiche in materia di:

- embarghi sulle armi;
- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti);
- restrizioni all'ammissione (divieto di visto o di viaggio);
- sanzioni penali per chi finanzia associazioni terroristiche od eversive e per chi effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in violazione delle normative amministrative prescritte in tema di "dual use".

In ottemperanza alla normativa in materia di embarghi, il Gruppo prevede specifici presidi e misure atte a garantire:

- controlli anagrafici e sulle transazioni effettuate dai clienti da e verso Paesi, le persone e le entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni;
- la tracciabilità dei controlli effettuati;
- il congelamento di beni e risorse riconducibili ai soggetti designati, destinatari delle misure restrittive, e l'inoltro delle conseguenti comunicazioni all'UIF;
- la segnalazione di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo o di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

12. LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

La Banca ed il Gruppo rispettano gli obblighi in materia di limitazione del contante e dei titoli al portatore ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Antiriciclaggio prevedendo specifica procedura operativa e di controllo interno di I livello (a cura delle Filiali) e di II livello (a cura del Servizio Antiriciclaggio) per la corretta gestione degli adempimenti nonché della tempestiva comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni di cui venga a conoscenza.

13. PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI

13.1 FLUSSI INFORMATIVI VS GLI ORGANI AZIENDALI E VS LE ALTRE STRUTTURE

Di seguito si descrivono i flussi informativi vs gli Organi aziendali e vs le altre strutture in relazione agli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Al proposito si rinvia al Regolamento di gruppo delle funzioni di controllo – flussi informativi e ai rispettivi regolamenti delle funzioni aziendali di controllo.

In tali Regolamenti sono previsti le modalità di predisposizione del reporting vs gli Organi Aziendali nonché i flussi informativi minimi.

Ai fini di una corretta pianificazione le funzioni aziendali di controllo (il Servizio Internal Audit e il Servizio Antiriciclaggio, Compliance, Risk management) si coordinano secondo le modalità previste nel Regolamento di gruppo delle funzioni di controllo – flussi informativi.

Il Collegio Sindacale convoca periodicamente e/o quando lo ritiene opportuno i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo, ed in particolare il Servizio Antiriciclaggio ed il Servizio Internal Audit al fine di valutare l'idoneità delle procedure di cui si è dotata la Banca per realizzare l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette nonché per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dell'efficacia del sistema di prevenzione degli stessi.

Il Collegio Sindacale stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate incaricando dell'analisi il Responsabile dell'Audit Interno e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Sono inoltre previsti flussi informativi orizzontali tra il Servizio Antiriciclaggio e il Servizio Internal Audit secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti nonché citato Regolamento di gruppo delle funzioni di controllo – flussi informativi.

13.2 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DELL'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

L'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, costituendo il principale punto di contatto tra il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione in via generale coadiuva il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio nella rappresentazione degli esiti delle attività svolte e delle azioni di rimedio o degli interventi proposti al fine di sensibilizzare l'organo e promuovere la gestione efficace del rischio ML/FT.

A tal fine l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

- informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione circa gli interventi necessari proposti in ambito antiriciclaggio (cfr. anche Capitolo 13.3) affinché gli stessi siano valutati e deliberati nonché circa lo stato delle azioni da attuare.

A tal fine può avvalersi del supporto del Servizio Antiriciclaggio e delle relazioni predisposte dal Servizio;

- informa il Consiglio di Amministrazione delle violazioni e delle criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza raccomandando le opportune azioni. Di tali situazioni è informato altresì il Comitato Rischi, il Collegio Sindacale. A tal fine può avvalersi del supporto del Servizio Antiriciclaggio e delle relazioni predisposte dal Servizio;
- informa, in via generale con periodicità annuale, il Consiglio di Amministrazione in merito all'accesso diretto da parte del Responsabile del Servizio Antiriciclaggio alle informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, alla disposizione di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e alla pronta informativa su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza. Ciò è finalizzato a consentire al Consiglio di Amministrazione di effettuare le proprie valutazioni, con periodicità annuale, sull'attività del Servizio Antiriciclaggio e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche a essa assegnate, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla Servizio Internal Audit nonché avvalendosi delle relazioni del Servizio Antiriciclaggio e da quanto emerso nel corso delle riunioni periodiche.

13.3 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Le attività del Servizio Antiriciclaggio di Gruppo sono tracciate ed i relativi risultati sono opportunamente documentati e formalizzati al fine di fornire flussi informativi:

1. completi e tempestivi, verso gli organi sociali adeguati;
2. finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte nella prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 46 del Decreto Antiriciclaggio.

Come più puntualmente descritto nel Regolamento interno della funzione, Il Servizio Antiriciclaggio provvede a:

- informare tempestivamente direttamente e senza intermediazione gli Organi Aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti, attraverso una relazione ad evento;
- informare, con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, la Direzione Generale ed il Servizio di Internal Audit in merito all'esito delle attività di verifica svolte, alle violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti (cd Tableau de bord sui controlli operativi). Il Tableau de bord è preliminarmente condiviso con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- presentare, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale, il piano annuale di attività in cui si illustrano le attività programmate della funzione per l'anno successivo. Il Piano è preliminarmente condiviso con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Con riguardo alla Capogruppo è predisposto il Piano annuale di Gruppo. Il Piano è trasmesso altresì alle altre Funzioni di controllo. Prima della presentazione agli organi aziendali il Piano è discusso nell'ambito del Comitato Rischi di Capogruppo per le conseguenti asseverazioni e determinazioni;

- presentare, almeno una volta l'anno, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, relazione nella quale confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione coordinato dal Servizio. Inoltre, nella Relazione è prevista apposita sezione contenente il piano di attività per l'anno successivo. La Relazione è preliminarmente condivisa con l'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Con riguardo alla Capogruppo è predisposta la Relazione di Gruppo. La Relazione è trasmessa altresì alle altre Funzioni di controllo. Prima della presentazione agli organi aziendali il Rendiconto è discusso nell'ambito del Comitato Rischi e sostenibilità di Capogruppo per le conseguenti asseverazioni e determinazioni;
- trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione del Servizio Antiriciclaggio, approvata dagli Organi Aziendali.

Flussi informativi infragruppo

I Referenti Antiriciclaggio delle Controllate interessate all'accentramento presso il Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo annualmente provvedono ad inviare al proprio Esponente responsabile per l'antiriciclaggio e al proprio Consiglio di Amministrazione apposita relazione sul rispetto dell'accordo sul livello di servizio "Service Level Agreement" secondo le modalità previste nelle Politiche in materia di esternalizzazione.

I Referenti Antiriciclaggio provvedono a inviare di norma trimestralmente al Servizio stesso il resoconto delle attività e delle verifiche svolte su richiesta del Servizio Antiriciclaggio della Capogruppo entro i termini dalla stessa ragionevolmente indicati, accompagnate dalle principali evidenze raccolte.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al Regolamento interno del Servizio Antiriciclaggio.

13.4 FLUSSI INFORMATIVI A CURA DEL SERVIZIO INTERNAL AUDIT

Come più puntualmente descritto nel Regolamento interno della funzione, il Responsabile del Servizio Internal Audit predispone e presenta agli Organi aziendali specifiche Relazioni o Report in cui sono rappresentati gli esiti dell'attività di audit condotte, le eventuali criticità e le azioni suggerite.

Periodicamente la Funzione svolge e rendiconta agli Organi aziendali lo stato delle azioni da porre in essere al fine della rimozione delle criticità rilevate.

L'Internal Audit riferisce agli Organi aziendali con cadenza trimestrale circa le attività svolte e le eventuali azioni suggerite.

La funzione rappresenta agli Organi aziendali il piano delle attività annuale ed il piano pluriennale (triennale) che tiene conto altresì delle azioni previste definite secondo un approccio Risk Based. Gli interventi sono pianificati in funzione del rischio prevedendo audit più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "alto".

In funzione della complessità della verifica da svolgere e dei rilievi emersi e comunque qualora la verifica sia svolta su espressa richiesta degli organi aziendali o dall'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 o da parte delle Autorità di Vigilanza, il Responsabile del Servizio Internal Audit redige a beneficio degli Organi aziendali

specifici verbali di verifica (Report) in cui sono descritte dettagliatamente le analisi condotte gli esiti della verifica svolta, le disfunzioni accertate, le iniziative intraprese e le azioni correttive da intraprendere.

In ogni caso di gravi irregolarità riscontrate l'Audit Interno informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e deliberazioni.

Flussi informativi infragruppo

I Referenti interni delle Controllate interessate all'accentramento presso il Servizio Internal Audit della Capogruppo annualmente provvedono ad inviare al proprio Consiglio di Amministrazione apposita relazione sul rispetto dell'accordo sul livello di servizio "Service Level Agreement".

I Referenti interni provvedono a inviare al Servizio Internal Audit della Capogruppo il resoconto delle attività e delle verifiche svolte su richiesta della Funzione medesima della Capogruppo entro i termini dalla stessa ragionevolmente indicati, accompagnate dalle principali evidenze raccolte.

13.5 FLUSSI INFORMATIVI ORIZZONTALI

Al fine di assicurare che l'architettura delle funzioni di controllo promuova un effettivo coordinamento e sinergia nell'ambito del sistema dei controlli interni, sono istituiti idonei flussi informativi tra il Servizio Antiriciclaggio e le altre funzioni aziendali di controllo coinvolte nella gestione del rischio di riciclaggio.

Per maggiori dettagli (es. periodicità dei flussi informativi) si veda il Regolamento di gruppo delle funzioni di controllo – flussi informativi e i Regolamenti interni delle singole Funzioni di controllo.

Per il dettaglio si rimanda al Regolamento interno delle funzioni di controllo.

14. FORMAZIONE PERMANENTE

14.1 PREMESSA

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone –anche tramite l'erogazione di programmi di addestramento e di formazione del personale- la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

L'attività di addestramento e formazione del personale della Banca è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione dei rischi, della normativa in tema di presidi di mitigazione e delle procedure operative di supporto.

Sono previsti altresì specifici indicatori di efficacia dell'attività formativa svolta al fine di testare le competenze acquisite dal personale in materia.

Particolare attenzione viene altresì data ai fabbisogni formativi ed ai relativi percorsi di formazione destinati agli organi aziendali e all'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio anche per consentire il mantenimento dei requisiti richiesti agli esponenti aziendali ai sensi del D. Lgs. 169/2020.

Nell'ambito della formazione è altresì assicurato che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'art. 48 del Decreto Antiriciclaggio (cfr. anche Capitolo 15) siano portate a conoscenza di tutto il personale. Questo compito è attribuito al Responsabile Antiriciclaggio oppure ad altro soggetto. In tale ultimo caso il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio verifica che tale materia sia adeguatamente affrontata nei corsi organizzati.

In tale ambito il Gruppo adotta misure per garantire che il personale comprenda:

- a) il processo di autovalutazione del rischio e come influisca sulla propria attività quotidiana;
- b) le politiche e le procedure in ambito antiriciclaggio e le modalità di applicazione;
- c) come riconoscere operazioni e attività sospette o inusuali e come procedere in tali casi.

In particolare, il Gruppo definisce programmi di formazione in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo al fine che essa sia

- d) rilevante e coerente con l'attività posta in essere;
- e) coerente con le attività poste in essere dal personale e con il ruolo specifico ricoperto;
- f) svolta con regolarità
- g) efficace.

Annualmente il Gruppo definisce e organizza programmi di formazione in materia antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo una continua e mirata preparazione del proprio personale dipendente e dei suoi collaboratori, mettendoli in grado di utilizzare le informazioni in proprio possesso e rilevare le situazioni sospette. La qualità della formazione erogata è assicurata, oltre che dalla riconosciuta competenza delle risorse interne che tengono i corsi di formazione, dal frequente ricorso a società di consulenza esterne specializzate in antiriciclaggio ovvero ad associazioni di categoria. Nel caso di ricorso a un fornitore esterno, il Responsabile Antiriciclaggio accerta che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di questa sia adeguato alle specificità dell'operatività del Gruppo.

14.2 ASSESSMENT PERIODICO SUI BISOGNI FORMATIVI

Il Servizio Antiriciclaggio, nell'ambito della propria relazione annuale, dedica una specifica sezione all'attività di addestramento e formazione del personale interno in materia di normativa antiriciclaggio, tenuto conto dei fabbisogni formativi rilevati, alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento nonché delle carenze nei presidi di controllo, accertati nell'ambito delle attività affidate al medesimo.

Il Servizio Antiriciclaggio presta specifica attenzione al perseguimento dei seguenti obiettivi principali:

- sensibilizzare il personale interno a riconoscere i potenziali fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche al fine di sviluppare una visione trasversale dei rischi a cui la Banca si espone nonché delle possibili interazioni tra gli stessi (quali sono le fonti del rischio e le principali aree di impatto);
- richiamare l'attenzione sulle principali conseguenze di tipo reputazionale e sanzionatorio legate al coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento

del terrorismo internazionale, anche alla luce delle modifiche introdotte al Dlgs 231/07 (perché occuparsi della prevenzione del rischio);

- evidenziare le novità rivenienti dal quadro normativo di riferimento e la stretta integrazione tra i diversi presidi di prevenzione: dall'adeguata verifica, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla rilevazione e segnalazione di operazioni sospette (come assicurare un presidio efficace).

14.3 PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

Il Servizio Antiriciclaggio cura, in raccordo con le Risorse Umane, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, che è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Piano formativo ha l'obiettivo di conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e di diffondere all'interno dell'azienda la cultura della conformità al rispetto della normativa sull'antiriciclaggio.

Il piano formativo deve essere predisposto in maniera tale da assicurare:

ale da assicurare:

- **Continuità e sistematicità:** è necessario che le risorse siano formate in ambito antiriciclaggio in maniera continuativa, secondo cicli periodici di aggiornamento in relazione alle novità normative che intercorrono in materia, ai cambiamenti della realtà operativa del Gruppo e in relazione a eventi esogeni che possano avere impatto significativo in materia.
- **Completezza:** la formazione è solitamente tenuta in aula, viene comunque garantito un supporto continuo mediante messa a disposizione di normativa interna continuamente aggiornata;
- **Pianificazione:** è necessario che le giornate di formazione siano pianificate in maniera organica e strutturata in modo da poter garantire il regolare funzionamento delle Dipendenze o delle strutture centrali eventualmente coinvolte. A tal fine, sono previsti meccanismi di convocazione del personale generalmente annuale, che tengano conto non solo delle caratteristiche strutturali e organizzative della Filiale di appartenenza del dipendente, ma anche di particolarità operative, quali ad esempio picchi operativi in particolari periodi del mese/anno, etc.
- **Tempestività:** in caso di novità normative/operative con impatto immediato sul profilo di rischio riciclaggio del Gruppo, sarà compito del Servizio Antiriciclaggio richiedere l'inserimento di integrazioni al piano formativo stabilito dalle Risorse Umane.

Particolare cura viene comunque riservata ai dipendenti che sono a più diretto contatto della clientela o comunque coinvolto nel processo di segnalazione di operazioni sospette, nonché ai responsabili e gli altri collaboratori di quelle funzioni interne che gestiscono processi e procedure particolarmente sensibili e coinvolti nel rischio ML/FT.

Il Servizio Antiriciclaggio è destinatario di una specifica attività di formazione del personale appartenente alla funzione, al fine di permettere un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Il Responsabile Antiriciclaggio, partecipando a specifiche attività formative finalizzate al riconoscimento delle attività connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla corretta applicazione delle disposizioni normative, forma, a sua volta, il personale interno sulle specifiche novità normative antiriciclaggio e sulle nuove problematiche inerenti alla concreta applicazione delle medesime.

14.4 VALUTAZIONE PERIODICA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La Direzione Generale esamina le attività di aggiornamento, addestramento e formazione del personale in materia di antiriciclaggio, esprimendo a tale riguardo il proprio giudizio in ordine all'idoneità ed all'adeguatezza delle misure adottate e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al Manuale Antiriciclaggio.

15. SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48 del novellato D.Lgs. 231/2007, la Banca ha adottato una specifica procedura (cd. whistleblowing) per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La procedura garantisce:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni della Banca.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono essere oggetto di segnalazione condotte riconducibili alle seguenti fattispecie:

- compilazione del questionario di adeguata verifica della clientela ad opera di un dipendente della Banca;
- ricezione di denaro contante o titoli al portatore da parte della clientela;
- suggerimenti al cliente su come compilare il questionario antiriciclaggio al fine di ridurre artificialmente il profilo di rischio;
- mancata attivazione dell'iter di segnalazione di operazione sospetta in presenza di evidenti indici di anomalia;
- violazioni della normativa di cui al D.lgs. 231/01.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla specifica procedura whistleblowing.

Fine documento